



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

1	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
2	DEFINIZIONI	2
3	LINGUA.....	4
4	SOTTOSCRIZIONE.....	4
5	INTERPRETAZIONE E GERARCHIA.	4
6	COMUNICAZIONI.	4
7	IMPOSTE E TASSE	4
8	CESSIONE DEL CONTRATTO.....	5
9	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, GARANZIE E PENALI.....	5
10	SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
11	FORZA MAGGIORE.....	7
12	PROPRIETÀ INTELLETTUALE	7
13	RISERVATEZZA	8
14	CYBER SECURITY.	10
15	TUTELA DEI DATI PERSONALI	12
16	CLAUSOLE ETICHE	14
17	LEGGE APPLICABILE.....	17
18	LICENZA D'USO	17
19	SERVIZI CLOUD	17
20	SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	18
21	DIRITTI DI VERIFICA DI ENEL	25
	ALLEGATI GDPR.....	26
	ALLEGATO BACKGROUND IP	33
	ALLEGATI SISTEMA DI IA	38



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7 Valida dal 01/01/2025

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente documento “Condizioni Generali per Software, Manutenzione e Servizi Cloud” (di seguito “**Condizioni Generali**” o “**CG**”) disciplina il rapporto contrattuale tra le società del Gruppo ENEL e il Fornitore (di seguito collettivamente le “**Parti**”) per l’acquisto di Software, Servizi Cloud e/o Sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito “Sistemi di IA”), inclusi i Sistemi di IA per Finalità Generali; servizi di manutenzione/supporto per il Software, i Servizi Cloud e i Sistemi di IA, inclusi i Sistemi di IA per Finalità Generali.
- 1.2 ENEL persegue un modello di business sostenibile e punta a porre la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, insieme all’innovazione, al centro della propria cultura aziendale, implementando un sistema di sviluppo basato sulla condivisione della creazione di valore, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. ENEL persegue il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), dal 2004, ENEL è membro “Participant” del Global Compact delle Nazioni Unite e è stata riconfermata nel 2020 tra le sue LEAD company, grazie all’adesione ENEL ai 10 principi fondanti relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione.
- 1.3 ENEL è impegnata a promuovere la sostenibilità sociale, economica e ambientale, anche attraverso i suoi rapporti contrattuali con i fornitori.
- 1.4 Il Fornitore dichiara di conoscere i principi di sviluppo sostenibile di ENEL, disponibili al seguente link <https://www.ENEL.com/it/azienda/il-nostro-impegno/sdg-ONU>, e di condividerne gli obiettivi.
- 1.5 Qualsiasi deroga e/o modifica delle presenti CG o di altri documenti che compongono il Contratto, deve essere approvata per iscritto. Tali modifiche e/o deroghe avranno efficacia e si applicheranno solo allo specifico Contratto per cui la deroga e/o modifica è stata concordata, e non anche ad altri contratti già in essere o futuri tra le medesime Parti.

2 DEFINIZIONI

Nel presente documento sono utilizzate, inter alia, le seguenti definizioni:

- **Contratto:** l’insieme dei documenti contrattuali indicati nell’art.5.
- **Delivery:** la notifica da parte del Fornitore ad ENEL che il Sistema di IA è conforme a tutte le condizioni concordate ed è pronto per l’uso.
- **Evento di Forza Maggiore:** salva diversa disposizione di legge, indica qualsiasi atto o evento fuori dal ragionevole controllo delle Parti che impedisce alla Parte interessata dall’evento l’adempimento, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal Contratto. L’Evento di Forza Maggiore non deve derivare da colpa o negligenza della Parte interessata dal medesimo e deve essere un evento che tale Parte non è in grado di prevedere, prevenire, evitare o superare con ogni sforzo ragionevole. L’onere di provare un Evento di Forza Maggiore è a carico della Parte che lo rivendica.
- **Finalità Prevista:** si intende l’uso a cui un Sistema di IA è destinato da ENEL, incluso il contesto e le condizioni specifiche di utilizzo, come specificato nelle informazioni fornite dal Fornitore nelle Istruzioni per l’Uso, nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica inclusa nell’Allegato A.
- **Fornitore:** indica un soggetto giuridico (o un gruppo di essi) che sottoscrive un Contratto per l’esecuzione di tutte o alcune delle prestazioni di cui al punto 1.1 delle presenti Condizioni Generali.

Ai fini dell’articolo 20, si intende:

- i) una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o altro organismo che sviluppa o ha sviluppato un Sistema di IA o un Modello di IA per Finalità Generali o che fa sviluppare un Sistema di IA o un Modello di IA per Finalità Generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il Sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
 - ii) un Fornitore di un Sistema di IA ai sensi del punto i), incluso un Sistema di IA per Finalità Generali, che integra un modello di Intelligenza Artificiale, indipendentemente dal fatto che il modello sia fornito dal Fornitore stesso e integrato verticalmente o fornito da un’altra entità sulla base di un rapporto contrattuale;
 - iii) un distributore, importatore, utilizzatore di un Sistema di IA, o di un Sistema di IA per Finalità Generali, già immesso sul mercato o messo in servizio o qualsiasi altro terzo, se, come consentito, a) appone il proprio nome o marchio su tale sistema; b) apporta una Modifica Sostanziale a tale sistema; c) modifica la Finalità Prevista di tale sistema.
- **Gruppo ENEL:** in aggiunta (i) alle società in cui ENEL S.p.A. detiene una maggioranza dei voti esercitabili in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci; (ii) alle società in cui ENEL S.p.A. detiene voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci, saranno considerate controllate anche:
 - a) Società italiane ed estere sulle quali ENEL S.p.A. ha il diritto di esercitare un’influenza dominante, in virtù di un contratto o di una clausola dell’atto costitutivo, laddove il diritto applicabile consenta tali contratti o clausole;



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7 Valida dal 01/01/2025

- b) Società italiane ed estere in cui ENEL S.p.A. da sola controlla, in base agli accordi con gli altri soci, voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci. Ai fini del paragrafo 1 saranno considerati i diritti detenuti dalle controllate o esercitati mediante trustee o incaricati, mentre non saranno considerati quelli detenuti per conto di terzi).
- **Incidente Grave:** indica un incidente o un malfunzionamento di un Sistema di IA che, direttamente o indirettamente, causa uno dei seguenti eventi:
 - (a) il decesso di una persona o un grave danno alla sua salute;
 - (b) un'interruzione grave e irreversibile della gestione o del funzionamento di un'infrastruttura critica;
 - (c) la violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea in materia di tutela dei diritti fondamentali;
 - (d) gravi danni alle cose o all'ambiente.
 - **Istruzioni per l'Uso:** si intendono le informazioni fornite dal Fornitore per informare ENEL, in particolare, sulla Finalità Prevista di un Sistema di IA e sul suo corretto utilizzo.
 - **Modello di Intelligenza Artificiale per Finalità Generali (Modello di IA per Finalità Generali):** indica un modello di Intelligenza Artificiale, anche nel caso in cui tale modello è addestrato con una grande quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che mostra una significativa generalità ed è in grado di eseguire con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalla modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle; ad eccezione dei modelli di Intelligenza Artificiale che sono utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato.
 - **Modifica Sostanziale:** una modifica di un Sistema di IA dopo la Delivery che non è prevista o pianificata nella valutazione di conformità iniziale effettuata dal Fornitore e che ha l'effetto di incidere sulla conformità del Sistema di IA rispetto ai requisiti stabiliti nel presente Contratto o che comporta una modifica della Finalità Prevista per la quale il Sistema di IA è stato valutato.
 - **Output di Intelligenza Artificiale (Output di IA):** indica qualsiasi output generato dall'utilizzo di un Sistema di IA, incluso il Sistema di IA per Finalità Generali.
 - **Servizi:** indica i servizi di manutenzione/supporto relativi al Software, ai Servizi Cloud e ai Sistemi di IA, inclusi i Sistemi di IA per Finalità Generali, oggetto del Contratto.
 - **Servizi Cloud:** in ambito Infrastructure as a Service (IaaS) e/o Software as a Service (SaaS) e/o Platform as a Service (PaaS) indica il servizio di cloud computing oggetto del Contratto.
 - **Set di Dati:** tutti i set di dati utilizzati nello sviluppo del Sistema di IA, compresi i set di dati descritti nell'Allegato B.
 - **Set di Dati del Fornitore e/o Set di Dati di Terze Parti:** i Set di Dati (o parti di essi) che non si qualificano come Set di Dati ENEL.
 - **Set di Dati ENEL:** i Set di Dati (o parti di essi) (i) forniti da ENEL al Fornitore ai sensi del Contratto o (ii) da creare o raccogliere nell'ambito del Contratto, incluse eventuali versioni modificate o migliorate dei Set di Dati di cui ai punti (i) e (ii) (ad es. a causa di annotazione, etichettatura, pulizia, arricchimento o aggregazione). Se i Set di Dati includono dati personali, si applica l'articolo 15 "Tutela dei Dati Personali" di cui al presente documento.
 - **Sistema di Intelligenza Artificiale (Sistema di IA):** indica un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali; ai fini del presente Contratto, il sistema come definito nell'Allegato A, comprese le nuove versioni dello stesso, è considerato un Sistema di IA.
 - **Sistema di IA per Finalità Generale:** indica un Sistema di IA basato su un Modello di IA per Finalità Generali e che ha la capacità di perseguire varie finalità, sia per uso diretto che per integrazione in altri Sistemi di IA.
 - **Sistema di Monitoraggio Post-commercializzazione:** il sistema di monitoraggio deve essere istituito e documentato dal Fornitore dopo la Delivery del Sistema di IA in modo proporzionato alla natura delle tecnologie di Intelligenza Artificiale e al rischio del Sistema di IA.
 - **Società Consociata del Gruppo ENEL:** qualsiasi entità giuridica che, direttamente o indirettamente controlla, è controllata da o è sotto il Controllo, incluso il controllo comune, di un'entità giuridica del Gruppo ENEL. Ai fini della presente definizione, per "Controllo" si intende il potere, diretto o indiretto, anche congiunto di qualunque entità giuridica del Gruppo ENEL, di determinare gli orientamenti gestionali e/o le politiche sulla Società Consociata a prescindere dalla quota di capitale posseduto in virtù di (ii) contratto o (iii) altro accordo o modo.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7 Valida dal 01/01/2025

- **Società Ceduta del Gruppo ENEL:** società del Gruppo ENEL di cui, nel periodo della durata contrattuale, si sia ceduta a terzi la totalità della propria partecipazione e su cui si occorre effettuare il *carve out* dei sistemi informatici.
- **Società Partecipata del Gruppo ENEL:** società in cui una società del Gruppo ENEL riduce la propria partecipazione nel capitale sociale per ad una quota inferiore al 50,01% nel corso della durata del Contratto e sulla quale la società del Gruppo ENEL non esercita il controllo ENEL per come individuato nella definizione di Società Consociata.
- **Software:** indica qualsiasi programma per computer concesso in licenza, acquisito o sviluppato nell'ambito del Contratto.
- **Subappaltatore:** soggetto giuridico - inclusi i suoi dipendenti e rappresentanti - che ha un contratto diretto con il Fornitore per l'esecuzione di parte dell'oggetto del Contratto
- **Subfornitore:** soggetto giuridico - inclusi i suoi dipendenti e rappresentanti - che fornisce al Fornitore, direttamente o indirettamente, materiali e / o attrezzature (incluse parti di essi) necessari per l'esecuzione dell'oggetto del Contratto.
- **Uso Improprio Ragionevolmente Prevedibile:** indica l'uso del Sistema di IA in modo non conforme alla Finalità Prevista, ma che può derivare da un comportamento umano ragionevolmente prevedibile o dall'interazione con altri sistemi, compresi altri Sistemi di IA.

3 LINGUA.

La lingua delle CG è l'italiano.

4 SOTTOSCRIZIONE

4.1 Il Contratto è concluso con la sottoscrizione di tutte le Parti.

4.2 Le Parti escludono sia il rinnovo automatico che la tacita proroga del Contratto.

5 INTERPRETAZIONE E GERARCHIA.

5.1 La lista dei seguenti documenti contrattuali, unitamente considerata, compone il Contratto tra le Parti:

1. **Lettera d'Ordine;**
2. **HSE Terms;**
3. **Condizioni Generali Italia;**
4. **Documenti tecnico-economici** (Specifica Tecnica, Elenco Corrispettivi o Listino Prezzi, eventuali documenti aggiuntivi).

5.2 La prevalenza dei documenti contrattuali è determinata dall'ordine in base al quale i medesimi sono elencati nell'art. 5.1 delle CG, salva diversa previsione contrattuale concordata per iscritto tra le Parti. Pertanto, in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei documenti che compongono il Contratto, la priorità interpretativa ed applicativa segue l'ordine previsto per gli stessi, fermo restando che nell'interpretare il Contratto si deve determinare quale sia stata la comune intenzione delle Parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

5.3 La nullità di una o più clausole non inficia la validità del Contratto nella sua totalità. Le Parti si impegnano a sostituire la clausola nulla con un'altra che risponda il più possibile all'intento originario delle Parti.

6 COMUNICAZIONI.

6.1 Le Parti comunicano in forma scritta e secondo le modalità e le condizioni previste nella Lettera d'Ordine (di seguito anche "**Comunicazione**").

7 IMPOSTE E TASSE

7.1 Le Parti si impegnano ad espletare tutte le formalità amministrative e a consegnare tutti i documenti necessari al regolare pagamento diretto ed indiretto delle imposte in accordo alle procedure previste dalla legge. Le Parti si impegnano, inoltre, a collaborare al fine di ottenere esenzioni o altri benefici fiscali applicabili al Contratto.

7.2 Nel caso in cui sia in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione tra la nazione di residenza del Fornitore e l'Italia, le Parti si impegnano a collaborare al fine di darne corretta applicazione.

7.3 Tutte le imposte, i dazi e gli oneri fiscali relativi all'oggetto del Contratto devono essere corrisposti dal Fornitore, ad eccezione di quelli che ENEL è tenuta a versare per legge.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

8 CESSIONE DEL CONTRATTO.

- 8.1** La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è ammessa esclusivamente nei confronti delle Banche e degli Intermediari Finanziari iscritti negli appositi albi di cui al D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, previo consenso di ENEL (di seguito "Cessionario").
- 8.2** La notifica ad ENEL dell'avvenuta cessione del credito derivante dal Contratto, da parte del Fornitore cedente e/o dal Cessionario munita delle nuove coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti, deve essere sottoscritta digitalmente ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo della società ENEL interessata, non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine per il pagamento della fattura relativa al credito ceduto. Nel caso di notifica da parte del Cessionario, questa dovrà inoltre contenere in allegato l'atto di cessione riportante l'accettazione del Fornitore cedente sottoscritta esclusivamente tramite firma digitale.
- 8.3** Per "cessione di crediti" si intende la cessione di tutti i crediti derivanti dal Contratto in favore di un unico Cessionario. Qualora il Fornitore intenda cedere i singoli crediti, derivanti dal Contratto, a più Cessionari dovrà notificarlo con anticipo, secondo quanto previsto all'art.8.2.
- 8.4** ENEL potrà rifiutare il pagamento della fattura ceduta se il Cessionario non risulti in possesso dei requisiti di cui al punto 8.1 delle CG e/o le comunicazioni previste all'art. 8.2 e 8.3, non siano avvenute correttamente. Resta salva la facoltà per ENEL, in qualità di debitore ceduto, di opporre al Cessionario tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al cedente.
- 8.5** Il Fornitore si impegna a comunicare ad ENEL l'avvio delle procedure di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, aumento o riduzione del capitale o, comunque, di altra operazione straordinaria, ivi compresa la cessione e / o l'acquisto di partecipazioni di maggioranza e / o di rami d'azienda, nonché modifiche significative nei propri organi di governo. L'avente causa del Fornitore potrà subentrare nel Contratto, se ENEL avrà ricevuto la comunicazione relativa all'operazione societaria e l'avente causa è in possesso dei requisiti di idoneità morale, di quelli di natura-tecnico organizzativa ed economico-finanziaria adeguati all'esecuzione del Contratto.
- 8.6** Fatte salve le previsioni di legge, è vietata la cessione del Contratto senza il consenso scritto dell'altra Parte contraente, ferma restando la possibilità per ENEL di cedere il Contratto nei confronti delle società del Gruppo ENEL e delle Società Consociate.

9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, GARANZIE E PENALI.

9.1 Obblighi e responsabilità del Fornitore

9.1.1 Nulla nel testo del Contratto deve escludere o limitare in alcun modo la responsabilità del Fornitore in caso di:

- Violazione di legge ed obblighi in materia di confidenzialità, proprietà intellettuale e industriale, protezione dati personali, anticorruzione;
- violazione degli obblighi di cui alle "Clasole Etiche" delle Condizioni Generali di Contratto applicabili;
- condotte colpose o dolose;
- sanzioni amministrative derivanti da azioni e/o omissioni del Fornitore o dei suoi dipendenti, rappresentanti o Subappaltatori.

9.1.2 Il Fornitore si obbliga ad agire in conformità alla legge e al Contratto ed è responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi di legge e fiscali e degli obblighi contrattuali anche dei propri Subappaltatori e di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

9.1.3 Il Fornitore sarà responsabile nei confronti di ENEL e dovrà risarcire ENEL da e contro qualsiasi pretesa, danno diretto e indiretto, perdita (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitti e/o danni alla reputazione) e spesa (incluse le spese e gli onorari legali) subiti o sostenuti da ENEL e/o da qualsiasi società del Gruppo ENEL a seguito di o in relazione a (i) qualsiasi atto, decisione o omissione del Fornitore o dei suoi dipendenti, rappresentanti o Subappaltatori in violazione degli obblighi previsti dalla legge o dal Contratto e da qualsiasi altro contratto applicabile; e (ii) qualsiasi violazione da parte del Fornitore di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese dal Fornitore nel Contratto.

9.1.4 Inoltre, il Fornitore dovrà risarcire e manlevare ENEL da e contro qualsiasi pretesa, danno, perdita (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la perdita di profitti e/o il danno alla reputazione) e spesa (ivi incluse le spese e gli onorari legali) subiti o sostenuti da ENEL e/o da qualsiasi società del Gruppo ENEL in conseguenza o in relazione a qualsiasi pretesa di terzi (ivi incluse le pretese avanzate da qualsiasi Autorità) o a procedimenti legali di qualsivoglia natura relativi al Fornitore o in conseguenza o in relazione al presente Contratto. Il suddetto risarcimento comprenderà anche qualsiasi importo che ENEL dovrà pagare per spese o costi di qualsiasi natura derivanti da qualsiasi azione legale o ingiunzione o ordine di comparizione in tribunale, senza pregiudizio del suo diritto di difesa.

9.1.5 Fatti salvi gli artt. 9.1.1 e 9.1.4 delle CG, la responsabilità delle Parti (sia essa contrattuale o extracontrattuale o secondo qualsiasi altra teoria della responsabilità) in relazione ad ogni singolo evento derivante da o connesso al Contratto non supererà il valore totale del Contratto.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7

Valida dal 01/01/2025

9.2 Garanzie

- 9.2.1 Il Fornitore si impegna e garantisce, per tutta la durata del Contratto, di fornire il Software, il Sistema di AI, incluso il Sistema di IA per Finalità Generali, il Servizio Cloud e ogni altro Servizio secondo le condizioni, le modalità, i termini e le disposizioni specificate nei documenti facenti parte del Contratto. Inoltre, il Fornitore si impegna a garantire che la fornitura sia idonea all'uso cui è destinata, priva di errori, difetti o interruzioni, e che tutte le attività siano svolte con la migliore diligenza professionale, utilizzando le migliori tecniche disponibili, a regola d'arte, impiegando personale qualificato idoneo allo svolgimento delle attività.
- 9.2.2 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ENEL accerti che le attività oggetto del Contratto non siano correttamente eseguite o non siano conformi alle garanzie di cui all'art. 9.2.1, il Fornitore dovrà porre rimedio e intraprendere azioni correttive sostituendo o modificando il prodotto o il Servizio in questione, al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle attività di ENEL, e nessun ulteriore importo sarà addebitato a ENEL.
- 9.2.3 L'inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui alla presente clausola, ivi compreso l'obbligo di porre in essere azioni correttive entro un congruo periodo di tempo ai sensi del precedente art. 9.2.2, darà diritto ad ENEL di applicare le penali di cui all'art. 9.3, fatto salvo in ogni caso il diritto di ENEL al risarcimento di eventuali danni o perdite subite.

9.3 Penali

- 9.3.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 10.3, l'eventuale mancato rispetto da parte del Fornitore dei termini contrattuali, delle scadenze, delle garanzie e/o dei Service Level Agreement, se presenti, potrà dar luogo all'applicazione di penali da parte di ENEL, secondo quanto previsto dal Contratto.
- 9.3.2 Le penali saranno rimosse in conformità alle disposizioni del Contratto e della Legge.
- 9.3.3 La mancata applicazione di una o più penali non potrà essere interpretata come una rinuncia da parte di ENEL all'applicazione di penali analoghe o di qualsiasi altra penale a cui ENEL possa avere diritto in futuro per lo stesso motivo.

10 SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Sospensione

- 10.1.1 Salvo quanto diversamente previsto dal Contratto, è strettamente vietato al Fornitore sospendere le prestazioni oggetto del Contratto, salvo qualora vi siano motivi ritenuti giustificati da ENEL, che devono essere comunicati per iscritto a ENEL con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi.
- 10.1.2 Oltre a quanto previsto al comma precedente, la sospensione dei Servizi Cloud sarà consentita unicamente in casi di emergenza in cui siano presenti rischi ragionevoli e documentati per la sicurezza dei Servizi Cloud, quali: (i) utilizzo del Servizio da parte di ENEL non conforme alle previsioni contrattuali che interrompa i Servizi Cloud o comprometta l'infrastruttura utilizzata per fornire i Servizi e (ii) accesso non autorizzato di terzi ai Servizi. In ogni caso, il Fornitore si impegna a sospendere i Servizi Cloud in modo da limitare al minimo l'interruzione dei Servizi per ENEL.
- 10.1.3 A seguito della sospensione, il Fornitore dovrà produrre una relazione che dettagli le cause della sospensione ed indichi i rimedi posti in essere per risolvere il problema.
- 10.1.4 Per i contratti aventi ad oggetto Servizi Cloud, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore e fermi restando gli altri rimedi previsti dalla legge e dal Contratto, ENEL ha il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto in tutto o in parte, tramite invio di una notifica al Fornitore, specificando la ragione della sospensione e la durata della stessa, salva possibilità di proroga in caso di persistenza dell'evento impeditivo della continuazione del Contratto.

10.2 Recesso

- 10.2.1 Al Fornitore è fatto divieto di recedere anticipatamente dal Contratto, salvo che sia diversamente stabilito nel Contratto, secondo la disciplina ivi stabilita. Pertanto, qualsiasi previsione in senso contrario riportata in qualsiasi documento del Fornitore, ivi comprese le Condizioni Generali di Contratto, non trova applicazione, a meno che ENEL non sia accettata espressamente per iscritto da ENEL.

10.3 Risoluzione

- 10.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto nei casi previsti dalla legge e/o in tutti i casi previsti nel Contratto stesso e/o quando vi sia una causa che impedisca o comprometta in maniera rilevante la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché quando:
- il Fornitore non adempie agli obblighi di legge e contrattuali relativi a proprietà intellettuale, riservatezza, trattamento dei dati personali e clausole etiche;
 - ENEL accerta omissioni o falsità nelle informazioni e/o dichiarazioni rese dal Fornitore di natura legale, economica, finanziaria e tecnica ai fini dell'iscrizione al sistema di qualificazione di ENEL e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7 Valida dal 01/01/2025

del Contratto, ovvero il Fornitore perde o non dimostra, ove richiesto, uno dei requisiti necessari all'affidamento o all'esecuzione del Contratto;

- c) Il Fornitore pone in essere azioni, omissioni, comportamenti o versa in situazioni che possano generare un rischio reputazionale per ENEL e/o siano tali da compromettere l'immagine di ENEL e/o l'affidabilità del Fornitore rispetto alla sua capacità di eseguire il Contratto.

10.3.2 Nelle ipotesi di cui sopra, ENEL potrà assegnare al Fornitore un termine per adempiere non inferiore a 15 (quindici) giorni solari; decorso inutilmente tale termine, ENEL potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il suo diritto alla riscossione delle relative penali e la sua facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni, nonché di sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore.

11 FORZA MAGGIORE

11.1 Il Fornitore non può invocare un Evento di Forza Maggiore nei casi seguenti:

- a) ritardi o incapacità di reperire materiali o risorse umane che si sono verificati sebbene fossero ragionevolmente prevedibili, o che avrebbero potuto essere evitati o corretti in anticipo;
- b) ritardi o violazioni contrattuali da parte di un Subappaltatore, salvo il caso in cui tali ritardi o violazioni contrattuali siano a loro volta una conseguenza di un Evento di Forza Maggiore;
- c) difficoltà tecniche, economiche o finanziarie del Fornitore o dei suoi Subappaltatori. Nessuna delle Parti è responsabile per la violazione dei propri obblighi se la prestazione è ritardata o non può essere eseguita a causa di un Evento di Forza Maggiore. La Parte che ritiene di essere interessata da un Evento di Forza Maggiore deve darne comunicazione all'altra Parte per iscritto il prima possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dal giorno in cui la Parte è venuta a conoscenza dell'Evento. Nella suddetta notifica dovrà:
 1. specificare le circostanze in cui tali fatti si sono verificati;
 2. indicare la durata stimata dell'Evento;
 3. descrivere gli obblighi contrattuali il cui adempimento è impedito, in tutto o in parte, dall'Evento di Forza Maggiore e le misure che sono state adottate per ridurre, ove possibile, gli effetti negativi di tale Evento sull'esecuzione del Contratto;
 4. allegare i documenti che dimostrano che i fatti invocati possano essere considerati un Evento di Forza Maggiore.

11.2 La controparte risponderà per iscritto accettando o respingendo l'Evento di Forza Maggiore e dandone adeguata motivazione, entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta notifica. La mancata risposta della Parte destinataria della notifica sarà interpretata come accettazione dell'Evento di Forza Maggiore invocato.

11.3 In caso di Evento di Forza Maggiore l'adempimento degli obblighi sarà sospeso per tutto il periodo in cui perdura l'Evento di Forza Maggiore, senza che le Parti possano chiedere alcun indennizzo. Gli obblighi contrattuali non interessati dall'Evento di Forza Maggiore continueranno a essere assolti in conformità ai termini e alle condizioni contrattuali in essere prima che si verificasse tale Evento di Forza Maggiore.

11.4 Se per un Evento di Forza Maggiore l'esecuzione del Contratto subisce effetti rilevanti e viene sospesa per oltre 180 (centottanta) giorni solari, o se si prova che non è più possibile eseguire il Contratto, ciascuna delle Parti potrà richiedere la risoluzione del Contratto, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari all'altra Parte, senza conseguenze risarcitorie tra le Parti.

12 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

12.1 **Acquisto di un Software, di un Sistema di IA o di un Servizio già esistente che non richiede alcun adattamento o un nuovo sviluppo adattivo.**

12.1.1 Il Fornitore garantisce ad ENEL che il Software, il Sistema di IA, incluso il Sistema di IA per Finalità Generali, e/o il Servizio non violano alcun diritto di proprietà intellettuale di terze parti. Inoltre, il Fornitore garantisce che nello svolgimento delle proprie attività, ivi incluse la progettazione, fabbricazione, lo sviluppo e la vendita del Software, del Sistema di IA, incluso il Sistema di IA per Finalità Generali, e/o del Servizio fornito a ENEL, non ha violato e non viola alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto di terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti relativi a marchi, invenzioni brevettabili, opere tutelabili da diritto d'autore, diritti relativi a codici sorgente anche rilasciati in modalità open source, modelli di utilità, disegni industriali e segreti commerciali.

12.1.2 Il Fornitore, nel caso in cui ai fini dell'esecuzione del Contratto necessiti di utilizzare diritti concessi in licenza da terze parti garantisce di avere idoneo titolo a utilizzare i predetti diritti. Su richiesta di ENEL, il Fornitore metterà a disposizione di ENEL ogni informazione, chiarimento, spiegazione, ed eventuale altro documento o dato rispetto a qualsiasi bene protetto da diritti di proprietà intellettuale di titolarità di terzi utilizzato per l'esecuzione del Contratto.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

- 12.1.3 Il Fornitore si impegna a tenere ENEL indenne da ogni eventuale azione, richiesta o contestazione per violazione di diritti di proprietà intellettuale che abbiano impatti sull'esecuzione del Contratto o sull'utilizzo del Software, del Sistema di IA, incluso il Sistema di IA per Finalità Generali, o del Servizio formulate da terzi, manlevandola, nonché risarcendola per tutte le perdite e i danni che dovessero derivare da dette azioni o richieste. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare prontamente per iscritto ad ENEL l'esistenza di eventuali azioni o richieste, giudiziali o stragiudiziali, avanzate da terze parti in merito a presunte violazioni di diritti di proprietà intellettuale che abbiano impatti sull'esecuzione del Contratto.
- 12.1.4 Qualora a seguito di azioni o richieste giudiziali o stragiudiziali proposte da terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale sul Software, sul Sistema di IA, incluso il Sistema di IA per Finalità Generali, o sui Servizi, sia necessario apportare modifiche o sostituire, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto, il Fornitore si impegna a svolgere ogni attività necessaria ad assicurare funzionalità e caratteristiche equivalenti a quelle del Software, del Sistema di IA, incluso il Sistema di IA per Finalità Generali, e/o dei Servizi oggetto del Contratto, a proprie spese e previa intesa con ENEL.
- 12.1.5 In ogni caso, si applica quanto previsto dall'art 10.3.1 lett. a) delle presenti Condizioni Generali.
- 12.1.6 È vietato al Fornitore l'uso dei marchi, loghi e/o segni distintivi di ENEL, nonché la spendita del nome ENEL anche solo con riferimento al fatto di essere fornitore ai fini del presente Contratto senza la preventiva e scritta autorizzazione di ENEL.
- 12.2 Acquisto di un Software, di un Sistema di IA o di un Servizio che richiede un adattamento o un nuovo sviluppo adattativo**
- 12.2.1 In tali ipotesi si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 12.1.1 a 12.1.6 nonché quanto di seguito indicato.
- 12.2.2 Le Parti concordano che, con riferimento a tutto il materiale e le informazioni che una Parte condividerà con l'altra Parte ai fini dell'esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: documenti, verbali, prodotti, campioni, codici sorgente, specifiche tecniche, know how, disegni, progetti, programmi informatici, informazioni di ogni tipo e relative copie, di seguito il "**Materiale Contrattuale**") la Parte che riceve il Materiale Contrattuale di titolarità dell'altra Parte: (i) non potrà in alcun modo copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, smontare, sottoporre ad attività di reverse engineering – del tutto o in parte – il Materiale Contrattuale; (ii) non potrà realizzare opere, oggetti, articoli, prodotti, campioni o specifiche tecniche derivati dal Materiale Contrattuale; (iii) non utilizzerà tale Materiale Contrattuale per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto; (iv) potrà condividere il Materiale ENEL al proprio interno solo con il personale a cui sia strettamente necessario condividerlo ai fini dell'esecuzione del Contratto; (v) assicurerà che i suddetti obblighi siano rispettati anche dalle altre persone (fisiche o giuridiche) da essa coinvolte nell'esecuzione del Contratto; (vi) non divulgherà il Materiale Contrattuale e farà sì che i suoi dipendenti non lo divulgino a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte e (vii) manterrà riservato il Materiale Contrattuale ai sensi dell'Articolo 13 "Riservatezza".
- 12.2.3 Ciascuna Parte prende atto e accetta che i diritti di proprietà intellettuale di titolarità di ciascuna Parte preesistenti alla sottoscrizione del Contratto (di seguito "**Background IP**") restano di titolarità di tale Parte e l'altra Parte non potrà rivendicare in alcun modo tali diritti. Prima di sottoscrivere il Contratto, ciascuna Parte deve specificare nell'Allegato "Background IP" che forma parte integrante e sostanziale del Contratto, il proprio Background IP.
- 12.2.4 Ogni sviluppo nuovo e aggiuntivo rispetto al Background IP creato o eseguito nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, nonché tutto il know how, la tecnologia, le metodologie, le innovazioni, le informazioni risultanti dall'esecuzione del Contratto, la documentazione prodotta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manuali, stringhe o singoli pezzi di codice sorgente, documenti contenenti informazioni commerciali, tecniche e/o confidenziali), nonché i diritti di proprietà intellettuale ad essi inerenti (di seguito, congiuntamente, "**Foreground IP**"), è di titolarità esclusiva di ENEL ed è compreso nel prezzo del Contratto. Le Parti, nel termine indicato nel Contratto dovranno redigere un verbale che attesti e dia atto dello stato di avanzamento delle attività legate alla Foreground IP. In assenza di indicazione di tale termine nel Contratto, le Parti dovranno redigere il verbale in questione ogni 60 (sessanta) giorni. Il verbale forma parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 12.2.5 Nel caso in cui il Contratto abbia originariamente riguardato le fattispecie di cui all'art. 12.1 e, nel corso della sua esecuzione, si verifichi tra le Parti la necessità di svolgere le attività di cui al punto 12.2, le Parti prendono atto ed accettano che si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 12.2. In tal caso, le Parti si impegnano a redigere l'allegato di cui al precedente art. 12.2.3 prima di condividere con l'altra Parte il relativo Background IP.
- 12.2.6 Ai fini dell'articolo 20, tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi agli Output di IA sono di proprietà esclusiva di ENEL. In ogni caso, salvo diversa disposizione scritta di ENEL, il Fornitore si impegna a trattare gli Output di IA come Informazioni Riservate di ENEL e ad osservare, in riferimento agli Output di IA, gli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 13 "Riservatezza".

13 RISERVATEZZA

- 13.1 Tutte le informazioni, i documenti e le conoscenze specifiche, in qualsiasi formato o supporto siano stati condivisi, che una Parte ha messo a disposizione dell'altra Parte ai fini della negoziazione e/o dell'esecuzione del Contratto (le "**Informazioni Riservate**"), possono essere utilizzate unicamente ai fini dell'esecuzione del Contratto e hanno natura riservata. 13.2 Le Informazioni Riservate includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà intellettuale, scoperte,



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

invenzioni, sviluppi, informazioni tecniche e tecnologiche, documenti tecnici, know-how, segreti commerciali e industriali, attività di sviluppo o sperimentazione, programmi informatici, banche dati, software (inclusi i codici sorgente), processi e metodi di produzione, modelli di business, dati, concetti, procedure, disegni, schizzi, algoritmi, formule, modelli, prototipi, piani industriali, dati e informazioni finanziari, pianificazioni aziendali e di marketing, analisi commerciali, elenco dei clienti ed informazioni relative agli stessi, informazioni e analisi dei concorrenti e dei loro prodotti, perizie, pareri tecnici e/o legali, il fatto di essere una controparte contrattuale di ENEL, così come tutte le informazioni, notizie e dati relativi alle Parti.

- 13.3 Le Informazioni Riservate inoltre comprendono tutte le informazioni relative a una Parte, messe a disposizione dell'altra Parte, prima o durante l'esecuzione del Contratto, sia dagli amministratori, dirigenti o dipendenti della Parte divulgante, sia dai Subappaltatori o controllate di detta Parte e dai suoi corrispondenti amministratori, dirigenti, dipendenti o Subappaltatori (di seguito, "**Rappresentanti della Parte divulgante**"). Le informazioni riservate includono anche tutte le informazioni riguardanti i rappresentanti della Parte divulgante.
- 13.4 Non saranno considerate riservate:
- informazioni di cui la Parte destinataria è in grado di dimostrare fosse già legittimamente al corrente prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto;
 - informazioni che la Parte destinataria è in grado di dimostrare di aver ricevuto da terze parti non soggette a (o in violazione di) un accordo di riservatezza per legge o contratto;
 - dopo che la comunicazione alla Parte destinataria, senza alcuna responsabilità di quest'ultima, è divenuta generalmente nota o facilmente accessibile alle persone all'interno degli ambienti che normalmente trattano il tipo di informazioni in questione.
- 13.5 Nonostante quanto sopra, la Parte ricevente può divulgare le Informazioni Riservate per soddisfare un obbligo normativo, una richiesta legittima da parte di un tribunale competente di una pubblica amministrazione, a condizione tuttavia che in tali circostanze detta Parte informi l'altra Parte (quando legalmente possibile) prima di divulgare dette Informazioni Riservate in modo che l'altra Parte abbia l'opportunità di difendersi, limitare o proteggersi da tale divulgazione; e, a condizione inoltre che (i) venga divulgata solo quella parte delle Informazioni Riservate che sia richiesto divulgare e (ii) vengano messi in atto sforzi ragionevoli per ottenere un trattamento confidenziale per qualsiasi Informazione Riservata così divulgata.
- 13.6 Ciascuna delle Parti:
- dovrà limitare la divulgazione di Informazioni Riservate esclusivamente a rappresentanti che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle in ragione del loro coinvolgimento nell'esecuzione del Contratto;
 - è tenuta a vincolare i propri rappresentanti e a garantire che essi agiscano nel pieno rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
 - sarà ritenuta responsabile per atti o omissioni dei suoi rappresentanti che comportino una violazione degli obblighi di cui alla presente clausola.
- 13.7 La Parte destinataria delle Informazioni Riservate ha l'obbligo di gestirle usando le migliori pratiche disponibili a livello internazionale, al fine di garantirne la riservatezza. Dopo la scadenza del Contratto, la Parte che riceve le Informazioni Riservate dovrà restituire tutti i dati, i documenti e le informazioni fornite dalla Controparte o che aveva a disposizione per poter svolgere le attività contrattuali, nonché distruggere tutte le copie e i file in suo possesso, salvo il caso in cui abbia ricevuto disposizioni scritte contrarie dall'altra Parte. A tal proposito, la Parte ricevente confermerà all'altra Parte la distruzione di tali dati entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta e dichiarerà per iscritto di non trattenere documenti o altri oggetti contenenti (o relativi a) Informazioni Riservate.
- 13.8 Entrambe le Parti garantiscono che le Informazioni Riservate non saranno rivelate durante l'esecuzione del Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni dalla cessazione dell'esecuzione, salvo qualora sia stato concordato un termine diverso nel Contratto o nei casi in cui ciò sia disposto dalle leggi vigenti o da un'autorità competente. Fermo quanto previsto al punto 13.1, nel caso di Informazioni Riservate qualificate come "strettamente riservate" o "segreto commerciale" da ENEL, gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo previsti dalla presente clausola 13 "Riservatezza" resteranno validi anche dopo la cessazione dell'esecuzione del Contratto per qualsiasi motivo (es. esecuzione perfezionata, recesso, risoluzione, ecc.), fino a quando la Parte ricevente non è in grado di dimostrare che dette informazioni "strettamente riservate" o "segreti commerciali" sono divenuti generalmente noti o facilmente accessibili a persone all'interno degli ambienti che normalmente



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

trattano il tipo di informazioni in questione per qualsiasi tipo di cause diverse dalla comunicazione delle stesse per opera della Parte ricevente.

- 13.9 Entrambe le Parti si accorderanno per iscritto in merito al contenuto, al mezzo di comunicazione e alla data di pubblicazione di articoli di stampa, notizie e comunicazioni di qualunque tipo riguardanti il Contratto o qualsiasi questione o informazione attinente.
- 13.10 In qualunque momento, qualora la Parte che fornisce le Informazioni Riservate lo richieda e ciò non pregiudica la corretta esecuzione del Contratto da parte dell'altra Parte, la Controparte dovrà restituire o distruggere o richiedere che i suoi rappresentanti restituiscano o distruggano tutte le copie di informazioni scritte riservate in suo possesso o in possesso dei suoi rappresentanti. Inoltre, la Parte destinataria delle informazioni farà tutto ciò che è in suo potere o richiederà che i rappresentanti facciano tutto quanto è possibile per restituire o distruggere i dati archiviati in formato elettronico e confermerà l'avvenuta distruzione di tali dati alla Parte che ha fornito le Informazioni Riservate entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta e dichiara per iscritto di non trattenere alcun documento o altro oggetto contenente (o relativo a) Informazioni Riservate.
- 13.11 Ciascuna Parte prende atto e accetta che le Informazioni Riservate sono e restano esclusivamente di proprietà della Parte che le rivela. Nulla di quanto è disposto nel presente Contratto sarà interpretato - salvo espressamente specificato per iscritto - come la concessione di una licenza o simili in relazione a brevetti, copyright, invenzioni, segreti commerciali, marchi, scoperte o migliorie realizzati, altre risorse protette da diritti di proprietà intellettuale ideati o acquisiti prima e dopo l'esecuzione del Contratto.

14 CYBER SECURITY.

Le clausole contrattuali di cui ai paragrafi da 14.1 a 14.3 si applicano a tutti i Fornitori che interagiscono con i sistemi e le applicazioni di ENEL, indipendentemente dalla natura dei servizi forniti. Le clausole da 14.4 a 14.19, invece, disciplinano i sistemi e le applicazioni del Fornitore, indipendentemente dalla tipologia di servizi forniti a ENEL. Tutti i Fornitori sono tenuti a rispettare tali disposizioni, assicurando che i propri processi, strumenti e personale rispettino gli obblighi contrattuali stabiliti da ENEL a tutela della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei servizi acquistati. Il Fornitore garantisce, inoltre, che tutti i servizi forniti sono pienamente conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza delle informazioni, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la legislazione nazionale pertinente. Tutte le seguenti clausole contrattuali di cyber security si applicano anche a qualsiasi Subappaltatore del Fornitore.

- 14.1 Il Fornitore può accedere ai sistemi e alle applicazioni di ENEL solo se autorizzato dal personale di ENEL. Il Fornitore è responsabile delle attività svolte sui sistemi e sulle applicazioni di ENEL utilizzando la propria identità digitale, che deve essere salvaguardata in ogni momento. Nello svolgimento di tali attività, il Fornitore e i suoi dipendenti devono attenersi alle seguenti regole di condotta:
- a) non condividere mai con nessuno le credenziali di autenticazione;
 - b) non includere mai le credenziali di autenticazione o le chiavi di sicurezza in messaggi di posta elettronica, o in altre forme di comunicazione elettronica, né rivelarle a nessuno, nemmeno attraverso chiamate vocali o messaggi di testo;
 - c) non memorizzare mai le credenziali di autenticazione attraverso la funzionalità "ricorda password" disponibile nei browser web o in altre applicazioni desktop;
 - d) verificare che nessuno stia osservando nel momento in cui il Fornitore inserisce le credenziali per accedere ai sistemi e alle applicazioni ENEL, al fine di prevenire il furto delle credenziali del Fornitore;
 - e) non utilizzare mai le stesse credenziali ENEL per l'autenticazione a sistemi diversi;
 - f) l'accesso ai sistemi e alle applicazioni ENEL deve essere limitato a software / strumenti / applicazioni o servizi forniti specificamente da ENEL al Fornitore per lo svolgimento delle attività relative all'oggetto del Contratto;
 - g) non utilizzare mai i servizi di rete o le connessioni di ENEL per scopi non riferibili all'oggetto del Contratto;
 - h) qualsiasi transazione sviluppata attraverso i sistemi e le applicazioni di ENEL non deve violare le leggi e le regolamentazioni applicabili;
 - i) la workstation (permanente o temporanea) deve connettersi solo attraverso VPN ENEL e non deve connettersi a servizi internet diversi da quelli forniti o autorizzati da ENEL;
 - j) la workstation deve essere dotata di una soluzione antimalware installata;
 - k) devono essere implementate tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire software malevoli e comportamenti dannosi;
 - l) tutti gli account di posta elettronica, gli strumenti di archiviazione di file o le piattaforme di comunicazione devono essere esplicitamente forniti o autorizzati da ENEL;



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

- m) i dati sensibili devono essere memorizzati e trasmessi utilizzando adeguate misure crittografiche;
 - n) i dati sensibili devono essere cancellati in modo sicuro;
 - o) è vietato modificare la configurazione del sistema per bypassare o rimuovere check di sicurezza;
- 14.2** La presente clausola si applica al Fornitore, in qualsiasi momento, durante la vigenza del Contratto, l'esecuzione del Contratto richiede o implichi che il Fornitore abbia accesso e/o utilizzi qualsiasi applicazione disponibile nei sistemi di ENEL e/o nell'infrastruttura IT di ENEL ("**Sistema ENEL**"). Su richiesta di ENEL, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, il Fornitore deve accettare ed implementare il sistema di autenticazione a due fattori di ENEL (il "**Multifactor Authentication System**") quale requisito obbligatorio per l'accesso e/o l'utilizzo di qualsiasi Sistema ENEL. Le uniche configurazioni accettate dei metodi di autenticazione sono (i) un numero di telefono cellulare univoco (preventivamente censito in anagrafica utente), e (ii) un'unica applicazione MS Authenticator associata al singolo dispositivo in cui risiede il numero di telefono cellulare univoco. Non è consentito usare più di un dispositivo per entrambi i metodi di autenticazione. Il Fornitore, al fine di utilizzare e implementare il "Multifactor Authentication System", si impegna a (i) disporre di uno smartphone e di una SIM card funzionante (business o privata in caso di indisponibilità della business); pertanto, nei Paesi in cui i vincoli di legge vietano l'uso di smartphone all'interno degli edifici dei call center, i Fornitori possono eccezionalmente utilizzare un metodo alternativo di MFA proposto da ENEL; (ii) ogni smartphone (o metodo alternativo di MFA proposto da ENEL) utilizzato ai fini del "Multifactor Authentication System" deve essere associato esclusivamente all'identità personale del dipendente, agente, rappresentante o altro personale del Fornitore che ha accesso e/o utilizza i Sistemi ENEL per conto del Fornitore; e (iii) Il Fornitore deve soddisfare tutti i requisiti di cui sopra a proprio rischio, costo e spese. ENEL non assume alcun onere (economico o di altra natura) per la fornitura dello smartphone o del metodo alternativo di MFA proposto da ENEL e non è responsabile nei confronti del Fornitore o di terzi per eventuali danni, reclami o perdite, diretti o indiretti, derivanti da o connesse a correlati al guasto e/o malfunzionamento o all'uso illegale di qualsiasi smartphone o del metodo alternativo di MFA proposto da ENEL utilizzato per il "Multifactor Authentication System" da parte di dipendenti, agenti, rappresentanti o altro personale del Fornitore.
- 14.3** In caso di violazioni, incidenti, attacchi informatici o qualsivoglia altro evento rilevante in termini di cyber security che possono avere un potenziale impatto sulle infrastrutture Information Technology (IT) / Operational Technology (OT) / Internet of Things (IoT) ENEL (di seguito "**Incidenti Cyber**"), il Fornitore, con la competenza e l'immediatezza richieste dalla diligenza professionale, deve procedere alla segnalazione dell'Incidente Cyber ad ENEL all'indirizzo e-mail cert@ENEL.com. Al fine di veicolare efficacemente tutti gli Incidenti Cyber, anche potenziali, nonché ogni comunicazione in materia di cyber security, il Fornitore deve indicare e mantenere aggiornato, un proprio referente e aggiornare i relativi dati di contatto mediante la compilazione del documento "Contatti aziendali (Cyber Security)", disponibile sulla home page di WeBUY al seguente percorso: Personal Data\Company Profile\Profile Data.
- 14.4** ENEL si riserva il diritto di effettuare, direttamente o tramite terze parti autorizzate, verifiche periodiche di sicurezza, quali Vulnerability Assessment and Penetration Test, per verificare le misure di sicurezza implementate dal Fornitore, con ragionevole preavviso e senza interferire con la normale operatività del Fornitore. La limitazione della capacità di ENEL di svolgere direttamente le attività è subordinata al previo accordo con il Fornitore.
- 14.5** Il Fornitore è responsabile di qualsiasi danno diretto o indiretto derivante dalla violazione delle presenti clausole di sicurezza e si impegna a risarcire ENEL per qualsiasi danno e perdita subita, costo o spesa sostenuta, ai sensi dell'art.9.1. delle presenti Condizioni Generali
- 14.6** Il Fornitore deve implementare, utilizzare e documentare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i dati di ENEL da accessi, perdite o modifiche non autorizzate, aderendo ai principi del privilegio minimo e del need to know, utilizzando meccanismi di autenticazione e autorizzazione sicuri insieme al monitoraggio e alla registrazione continua degli accessi.
- 14.7** Alla cessazione del Contratto, il Fornitore si impegna a restituire tutti i dati ENEL e a distruggere definitivamente ogni copia in suo possesso, se non diversamente richiesto dalla legge, fornendo attestazione scritta dell'avvenuta cancellazione secondo le tempistiche stabilite di comune accordo con ENEL.
- 14.8** Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziali tutte le informazioni di ENEL, compresi i dati, utilizzando tali informazioni esclusivamente per le finalità specificate nel Contratto e non divulgandole a terzi senza il consenso scritto di ENEL.
- 14.9** Il Fornitore garantisce l'identificazione, la corretta conservazione e l'archiviazione di tutti i log relativi agli eventi di sicurezza verificatisi sui propri sistemi e applicazioni. Il Fornitore si impegna a proteggere i log sia a riposo che in transito da accessi



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

non autorizzati che potrebbero comprometterne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Il Fornitore garantisce inoltre che i log di sicurezza possano essere consultati da ENEL in caso di specifiche richieste.

- 14.10** Il Fornitore si impegna a disporre di strategie, piani e procedure documentate di backup, business continuity e disaster recovery per garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei servizi e dei dati in caso di eventi imprevisti. Tali piani e procedure devono essere periodicamente testati documentandone i risultati.
- 14.11** Il Fornitore si impegna a sviluppare il codice sorgente in conformità ad una procedura di Secure Software Development Life Cycle (SSDLC), adeguatamente documentata e fornita ad ENEL, garantendo l'adozione di misure, processi e strumenti di sicurezza adeguati in ogni fase, dalla pianificazione e progettazione all'implementazione e manutenzione.
- 14.12** Tutte le major changes che possono influire sull'intera postura di sicurezza del sistema devono essere adeguatamente identificate e comunicate ad ENEL e sottoposte a un controllo di sicurezza prima che la nuova versione che le incorpora venga rilasciata nell'ambiente di produzione di ENEL.
- 14.13** Al fine di proteggere i dati ENEL (sia a riposo che in transito), il Fornitore si impegna ad adottare tecnologie crittografiche appropriate, standardizzate e non deprecate, in conformità con gli ultimi standard e linee guida crittografiche del National Institute for Standards & Technologies (NIST) disponibili. Inoltre, il Fornitore si impegna ad aggiornare tali metodi e sistemi crittografici, ogniqualvolta sia richiesto da ENEL o sia imposto dalle autorità competenti, assicurando che la transizione verso nuove tecnologie (es. algoritmi di Post Quantum Cryptography) avvenga senza alcun impatto tecnico ed economico per ENEL.
- 14.14** In caso di incidente di sicurezza che possa compromettere ENEL, i dati o i servizi forniti, il Fornitore si impegna ad attuare tutte le misure necessarie per mitigarlo entro le tempistiche stabilite in accordo con ENEL.
- 14.15** Il Fornitore garantisce che sono in atto meccanismi di monitoraggio adeguati a identificare, rilevare, analizzare e mitigare le minacce alla sicurezza.
- 14.16** Il Fornitore garantisce l'esecuzione di check di sicurezza utilizzando metodologie e best practice standard di settore riconosciute. I risultati devono essere adeguatamente documentati in un report e condivisi con l'ENEL quando richiesto, unitamente ad un piano d'azione per affrontare le vulnerabilità individuate.
- 14.17** Il Fornitore si impegna a mantenere aggiornati i sistemi e le applicazioni fornite a ENEL, applicando patch di sicurezza atte a prevenire le vulnerabilità note in base alla loro criticità entro le tempistiche stabilite in accordo con ENEL.
- 14.18** Tutte le attività di patching devono essere garantite e incluse nel Contratto, senza costi aggiuntivi a carico di ENEL. Infatti, ove applicabile, il Fornitore è tenuto a fornire mitigazioni temporanee e/o soluzioni alternative per prevenire lo sfruttamento di tali vulnerabilità e nessun ulteriore importo sarà addebitato a ENEL.
- 14.19** Il Fornitore dovrà garantire l'autenticità e l'integrità degli aggiornamenti e delle patch applicati (hardware, software e firmware di terze parti), segnalare eventuali violazioni e disporre di un piano di gestione formale che includa procedure e processi per l'identificazione, il test, l'approvazione e la distribuzione tempestiva di aggiornamenti e patch.

15 TUTELA DEI DATI PERSONALI

15.1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti ai fini del Contratto

- 15.1.1** Ai fini del Contratto per le definizioni inerenti ai dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.
- 15.1.2** Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, in conformità all'informativa privacy disponibile sul sito web del Global Procurement e sui siti web delle relative società del Gruppo ENEL titolari del trattamento.

15.2 Amministratori di Sistema

- 15.2.1** Nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, il personale del Fornitore e/o dei Sub-Appaltatori che interviene sui sistemi e/o sui dati personali di ENEL dovesse svolgere funzioni riconducibili alla qualifica di "Amministratore di Sistema", inteso



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7 Valida dal 01/01/2025

quale professionista responsabile della gestione e manutenzione di un sistema o componente di sistema IT¹, il Fornitore si obbliga e garantisce che eventuali Sub-Appaltatori si obblighino a:

- nominare tali soggetti formalmente;
- fornire agli Amministratori di Sistema apposite istruzioni per lo svolgimento delle mansioni assegnate e svolgere attività di formazione adeguate con riferimento anche alla protezione dei dati personali;
- mettere a disposizione, su richiesta di ENEL, l'elenco degli Amministratori di Sistema nominati dal Fornitore ed eventualmente dai Sub-Appaltatori;
- nel caso in cui intervenga su sistemi propri e archivi elettronici, adottare mezzi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) dei suoi Amministratori di Sistema e darne, su richiesta, copia ad ENEL.

15.3 Nomina del Fornitore a Responsabile del trattamento dei dati personali (ove applicabile)

15.3.1 Nei casi in cui il Fornitore debba trattare dati personali per conto di ENEL, con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, ENEL, in qualità di Titolare del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.

Nel caso in cui il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)/Consorzio ordinario o un Consorzio stabile, le imprese componenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario o il Consorzio stabile e le imprese esecutrici sono nominati responsabili del trattamento. L'impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a trasmettere alle imprese mandanti e alle imprese esecutrici le lettere di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, che dovranno pervenire ad ENEL, compilate e sottoscritte per accettazione da parte delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici. L'impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a portare a conoscenza delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici gli obblighi del presente articolo.

15.3.2 Il Fornitore si impegna ad effettuare i trattamenti dei dati personali nel rispetto degli obblighi imposti dal GDPR e delle istruzioni impartite di seguito da ENEL che vigilerà sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni.

15.3.3 Resta espressamente inteso che ENEL avrà diritto di risolvere unilateralmente il Contratto qualora il Fornitore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo.

15.4 Obblighi e istruzioni

15.4.1 Premesso che il Fornitore, in relazione all'esperienza, capacità ed affidabilità dichiarate, ha fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali e di essersi adeguato al GDPR, i suoi compiti e responsabilità sono definiti come segue:

- a) dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata di ENEL, dove il committente specificherà le categorie di dati e di interessati (**Allegato 1 GDPR**);
- b) dovrà aver nominato persone autorizzate al trattamento dei dati personali ("Persone Autorizzate") i dipendenti o collaboratori che hanno il compito di svolgere qualsiasi operazione, anche di mera consultazione, relativa al trattamento dei dati personali di cui ENEL è Titolare. Al riguardo, dovrà garantire che le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Altresì, dovrà garantire che tali Persone Autorizzate siano adeguatamente istruite sui principi relativi alla protezione dei dati personali;
- c) dovrà adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR idonea ad evitare trattamenti di dati non consentiti o non conformi alle finalità necessarie all'esecuzione del Contratto; dovrà periodicamente verificare l'idoneità di tali misure per assicurarsi che siano adeguate al rischio connesso al trattamento dei dati;
- d) dovrà, inoltre, mettere in atto ogni altra misura di sicurezza che ENEL ritenga necessario adottare per prevenire la violazione di dati personali;
- e) fornirà ogni informazione necessaria affinché ENEL dia seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'Interessato;
- f) dovrà dare il necessario supporto ad ENEL nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli dal 32 al 36 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. Nel caso di utilizzo di un Sistema di AI, il Fornitore è tenuto a supportare ENEL nell'esecuzione di una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali ("FRIA") ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento 2024/1689;

¹ Ai fini del presente Contratto sono considerati "Amministratori di Sistema", in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti profili: amministratore di sistema operativo come Unix, Linux e Windows, amministratori di database, amministratori di rete, responsabile di backup/recovery, amministratori di sistema complesso come i sistemi ERP)



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7 Valida dal 01/01/2025

- g) alla cessazione del Contratto dovrà restituire e cancellare, dandone comunicazione, tutti i dati personali di cui è venuto in possesso in ragione dell'esecuzione delle attività affidate, ad eccezione dei dati personali la cui conservazione è necessaria, a titolo esemplificativo, per finalità connesse a: (i) obblighi di legge; (ii) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- h) ENEL si riserva, inoltre, il diritto di richiedere la cancellazione/restituzione dei dati trattati anche prima della cessazione del Contratto comunicandolo in forma scritta al Fornitore;
- i) ENEL si riserva il diritto di effettuare audit e ispezioni, anche attraverso un soggetto terzo da essa incaricato
- j) dovrà comunicare tempestivamente a ENEL ogni violazione o presunta violazione di dati personali, entro 48 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento e comunque senza ingiustificato ritardo;
- k) fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 5, GDPR, dovrà tenere un Registro delle attività di trattamento svolte per conto di ENEL e fornirne copia su espressa richiesta di ENEL;
- l) È tenuto ad informare ENEL se il Sistema di AI tratta dati personali ai fini dell'esecuzione del Contratto.

15.4.2 Le parti si impegnano a trasferire i dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli art. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento da parte di ENEL (DTIA). Qualora all'esito di tale valutazione, ENEL lo ritenesse opportuno, il Fornitore si impegna a sottoscrivere le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.

15.4.3 È fatto assoluto divieto al Fornitore di trattare dati personali per finalità ulteriori rispetto all'esecuzione del Contratto. È fatto altresì assoluto divieto di effettuare massivamente, anche attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro dei propri collaboratori, download (scarichi), copie, visualizzazioni e/o screenshot, foto, video di dati personali, anche mediante l'eventuale utilizzo di "RPA – Robotic Process Automation" (o "automi"), a meno che non sia necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto o non siano preventivamente autorizzati da ENEL.

15.5 Durata

15.5.1 La predetta nomina a Responsabile del trattamento sarà revocata automaticamente alla scadenza del rapporto contrattuale o al momento della risoluzione per qualsiasi causa dello stesso, fermo restando quanto indicato al precedente art. 15.4.1, lett. h.

15.6 Sub-responsabile

15.6.1 Qualora, per specifiche attività di trattamento, il Fornitore intenda avvalersi per l'esecuzione del Contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere dal Fornitore stesso nominati sub-responsabili (di seguito, "Sub-responsabile" o "Sub-responsabili"). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi che la presente clausola impone al Fornitore.

15.6.2 All'atto della sottoscrizione del Contratto s'intendono autorizzati i Sub-responsabili comunicati dal Fornitore. Il Fornitore dichiara che i Sub-responsabili tratteranno i dati personali in Paesi facenti parte dell'Unione Europea ovvero, fuori dall'Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento (DTIA). Qualora all'esito di tale valutazione, il Fornitore lo ritenesse opportuno, questi si impegna a far sottoscrivere al Sub-Responsabile le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto (Allegato 2 GDPR).

15.6.3 Nel caso in cui il Fornitore, per comprovati e ragionevoli motivi, intenda modificare tale la lista dei Sub-responsabili comunicati ai sensi dell'art. 15.6.2 dovrà chiedere, prima dell'affidamento dell'incarico a nuovi Sub-responsabili, un'autorizzazione ad ENEL come da standard allegato (Allegato 3 GDPR). Il medesimo Allegato 3 GDPR dovrà essere utilizzato per comunicare ad ENEL la lista aggiornata dei Sub-Responsabili, anche in caso di cancellazione dalla lista di uno di essi.

16 CLAUSOLE ETICHE

16.1 Generalità.

16.1.1 ENEL nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/2001, nell'ENEL Global Compliance Program e nella Policy sui Diritti Umani, consultabili presso l'indirizzo: <https://www.ENEL.com/investors/sustainability/strategy-sustainable-progress/sound-governance/basic-principles/model-pursuant-italian-legislative-decree-231-01>

16.1.2 Il Gruppo ENEL aderisce ed agisce in piena conformità ai principi del Global Compact che hanno ad oggetto la tutela dei diritti umani, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione in ogni sua forma.

16.1.3 Il Fornitore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL nei documenti sopra citati e dichiara di impegnarsi a riferirsi e fare in modo che i propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e tutta la sua catena di fornitura



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

si riferiscano a principi equivalenti, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a quelli adottati da ENEL come previsto dalle clausole 16.1.1 e 16.1.2.

- 16.1.4 Il Fornitore dichiara di rispettare i principi di cui alle Convenzioni ILO e gli obblighi previsti dalla Legge applicabile in materia di: tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, associazione e rappresentanza, lavoro forzato, sicurezza e tutela ambientale e condizioni igienico-sanitarie. Il Fornitore garantisce inoltre che tutti i propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e tutta la sua catena di fornitura rispettino i medesimi principi e obblighi.
- 16.1.5 Il Fornitore s'impegna a informare ENEL, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, in merito a situazioni riferite anche ai propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e operatori appartenenti alla sua catena di fornitura, che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni previste nella presente clausola 16, nonché a informare ENEL dei piani attuati per porvi rimedio.
- 16.1.6 ENEL si riserva il diritto di svolgere qualsiasi attività di controllo e monitoraggio attraverso ispezioni, audit e/o richieste di documentazione finalizzata a verificare l'adempimento delle obbligazioni previste dalla presente clausola 16, sia da parte del Fornitore, sia da parte dei Subappaltatori, Subfornitori, terzi impiegati da quest'ultimo e di tutta la catena di fornitura del Fornitore. In tali casi, il Fornitore ha l'obbligo di concedere a ENEL l'accesso ai propri locali e di fornire tempestivamente la documentazione richiesta, nonché di impegnarsi al massimo affinché i propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e a tutta la sua catena di fornitura facciano altrettanto.
- 16.1.7 ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti al Fornitore, per cause imputabili al Fornitore, nei casi in cui sia motivatamente e sufficientemente certa che il Fornitore ovvero i suoi Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati de tutta la sua catena di fornitura, abbiano violato uno qualsiasi dei suddetti principi e obblighi.

16.2 Conflitto d'interesse.

- 16.2.1 Durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore dichiara di non essere in conflitto di interessi e s'impegna ad agire nell'interesse di ENEL, evitando situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi in relazione alle attività da eseguire.
- 16.2.2 Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi il Fornitore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad ENEL.

16.3 Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01.

- 16.3.1 Qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Fornitore² abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D. lgs. n. 231/2001, ENEL
- 16.3.2 sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo ENEL quali, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.

16.4 Salute, sicurezza e ambiente.

- 16.4.1 In ENEL, nessun lavoro può essere svolto a scapito della salute e sicurezza e/o dell'ambiente. Per questo motivo, come stabilito nella "Stop Work Policy", qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro determinerà la sospensione delle attività e il ripristino delle condizioni di salute, sicurezza e/o ambientali.
- 16.4.2 ENEL è fortemente e costantemente impegnata nella promozione e nel consolidamento di una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente. Tale impegno è ulteriormente dettagliato nei documenti "Politica sulla Salute e Sicurezza del Gruppo ENEL", "Stop Work Policy" e "Politica Ambientale del Gruppo ENEL", consultabili ai seguenti indirizzi:
<https://globalprocurement.ENEL.com/it/documenti> , nella sezione "Altri documenti utili";
<https://globalprocurement.ENEL.com/it/documenti/documenti-salute-e-sicurezza>;
<https://www.ENEL.com/it/investitori/sostenibilita> .
- 16.4.3 Il Fornitore prende atto dell'impegno di ENEL nel promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, e si impegna a rispettare gli stessi principi e le disposizioni degli HSE Terms, ove applicabili, nonché

² La Persona Giuridica.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

garantisce che tutti i suoi Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e tutta la sua catena di fornitura rispettino i medesimi principi e disposizioni, ove applicabili.

16.5 Clausola di Onorabilità.

a) Il Fornitore dichiara:

- ³ di non essere sottoposto, per quanto di sua conoscenza, a procedimenti giudiziari per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, reati contro l'ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici;
- di non essere soggetto, per quanto di sua conoscenza, ad indagini giudiziarie in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, reati contro l'ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici;
- di prendere atto e autorizzare che – ai fini della valutazione della condotta professionale del Fornitore, ai sensi del primo e secondo punto della presente lettera a) – ENEL potrà anche acquisire autonomamente ulteriori informazioni, in considerazione della necessaria sussistenza del vincolo fiduciario con il Fornitore.

b) Il Fornitore si impegna ad informare prontamente ENEL ed a fornire qualsiasi documentazione pertinente:

- 1) nel caso venisse a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali di cui al primo punto della precedente lettera a);
- 2) nel caso fosse oggetto di indagini penali di cui al secondo punto della precedente lettera a).

ENEL potrà tenere conto delle informazioni di cui sopra, al fine della valutazione della condotta professionale del Fornitore.

16.6 Dichiarazione ex parte speciale “D” reati contro la personalità individuale

16.6.1 Con riferimento ai reati contemplati agli articoli 25-quinquies, 25-duodecies e 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001, rilevanti ai fini del Modello organizzativo di ENEL, il Fornitore dichiara di non essere stato indagato negli ultimi 5 (cinque) anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati sopraindicati.

16.7 Sanzioni internazionali

16.7.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte che alla data di esecuzione del Contratto né essa né, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, alcuno dei suoi direttori, membri degli organi direttivi, azionisti che detengono almeno una partecipazione del 5% nella società della Parte o in qualsiasi società che la Parte possiede per almeno il 50% o controlla in altro modo, o che è sotto il comune controllo della medesima società controllante, è (i) soggetto a Sanzioni, o (ii) impegnato in qualsiasi attività o è stato precedentemente impegnato in qualsiasi attività che potrebbe creare esposizione a Sanzioni. Con “Sanzioni” si intendono tutte le sanzioni economiche o finanziarie applicabili o gli embarghi commerciali imposti o applicati sulla base di leggi, regolamenti, ordinanze esecutive, misure restrittive o altre norme emanati o notificati pubblicamente da: (i) le Nazioni Unite; (ii) l'Unione Europea; (iii) il governo degli Stati Uniti, compresi gli atti di competenza dell'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) il Governo del Regno Unito, incluso il Ministero del Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito.

16.7.2 Ciascuna Parte deve pienamente rispettare tutti i requisiti legali riguardanti le Sanzioni in relazione all'esecuzione del Contratto.

16.7.3 Ciascuna Parte si impegna a mantenere in vigore e ad applicare politiche e procedure volte a prevenire l'applicazione di qualsiasi Sanzione e a comunicare tempestivamente per iscritto all'altra Parte l'avvio di qualsiasi procedimento che possa condurre all'irrogazione di una Sanzione e, in ogni caso, l'applicazione di qualsiasi Sanzione intervenuta nel corso della durata del Contratto.

16.7.4 Il Fornitore dichiara inoltre che, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, i propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e tutta la propria catena di fornitura non sono soggetti ad alcuna Sanzione, e si

³ Per sé stesso e per tutte le persone indicate nella nota 6.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7 Valida dal 01/01/2025

impegna a comunicare ad ENEL tempestivamente per iscritto, ai sensi della clausola 6 "COMUNICAZIONI" delle presenti Condizioni Generali, qualsiasi circostanza di cui è a conoscenza, concernente l'applicazione di eventuali Sanzioni nel corso della durata del Contratto nei confronti dei propri Subappaltatori e/o Subfornitori.

16.7.5 ENEL può risolvere il Contratto, con un preavviso scritto di 7 (sette) giorni, nel caso in cui il Fornitore o uno qualsiasi dei suoi Subappaltatori, Subfornitori, terzi impiegati dal Fornitore e operatori appartenenti all'intera catena di fornitura del Fornitore siano soggetti a una Sanzione durante l'esecuzione del Contratto, o se il Fornitore fornisce dichiarazioni infedeli ai sensi della presente clausola. Solo in quest'ultimo caso, il Fornitore si obbliga a manlevare ENEL da ogni relativo danno, perdita, costo o spesa.

16.7.6 Nelle predette ipotesi di risoluzione, le Parti possono negoziare in buona fede al fine di mitigare il più possibile eventuali perdite o danni connessi o derivanti dalle Sanzioni, entro il termine di preavviso. In mancanza di tale accordo, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di risoluzione, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo ogni altro rimedio previsto dalla Legge o dal Contratto.

17 LEGGE APPLICABILE

La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.

18 LICENZA D'USO

18.1 Il Fornitore conferisce ad ENEL:

- la licenza d'uso, non esclusiva e per la durata indicata nella Lettera d'Ordine per l'utilizzo dei prodotti software oggetto del Contratto, secondo la metrica indicata nel Contratto, da parte delle società del Gruppo ENEL (presenti e future). Le licenze d'uso permanente rimangono valide, alle condizioni stabilite dal Contratto anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, senza alcun limite temporale;
- i prodotti software oggetto del Contratto possono essere installati in ed utilizzati da tutte le società del Gruppo ENEL (presenti e future) presso le sedi o i luoghi di interesse del Gruppo ENEL ovunque localizzati. Resta inteso che ENEL/ENEL rimane responsabile verso il Fornitore per eventuali violazioni dei termini della licenza d'uso da parte di dette società del Gruppo ENEL;
- salvo quanto diversamente indicato nel Contratto, ENEL ha la facoltà di installare e utilizzare i prodotti software su qualsiasi sistema di elaborazione e in qualsiasi luogo di interesse per il Gruppo ENEL;
- i prodotti software possono essere installati ed utilizzati anche su ambienti "Infrastructure as a service" (IaaS) o "Platform as a service" (PaaS) messi a disposizione da fornitori terzi selezionati da ENEL;
- ENEL ha facoltà di concedere l'utilizzo delle licenze anche a fornitori terzi di ENEL, esclusivamente nei limiti e per le finalità connesse alle attività strumentali al business del Gruppo ENEL.

18.2 ENEL può, dandone preavviso al Fornitore, per tutta la durata e alle medesime condizioni previste nel Contratto: (i) trasferire la titolarità delle licenze perpetue dei prodotti software oggetto del Contratto, (ii) continuare a fornire servizi basati sui prodotti software acquisiti, (iii) estendere l'utilizzo delle licenze oggetto del Contratto, a Società Consociate o Partecipate del Gruppo ENEL.

18.3 ENEL può altresì, dandone preavviso al Fornitore, per un periodo massimo fino alla durata del Contratto ("**Periodo Transitorio**") e alle medesime condizioni previste nel Contratto: (i) continuare a fornire servizi basati sui prodotti software acquisiti, (ii) estendere l'utilizzo delle licenze acquisite, a Società Consociate, Partecipate, Cedute del Gruppo ENEL.

19 SERVIZI CLOUD

19.1 I Servizi Cloud oggetto del Contratto possono essere utilizzati dalle società del Gruppo ENEL presenti e future.

19.2 ENEL può, dandone preavviso al Fornitore, per tutta la durata del Contratto: (i) continuare a fornire servizi basati sui Servizi Cloud acquisiti; (ii) consentire l'accesso e l'utilizzo dei Servizi Cloud acquisiti, alle società Consociate e Partecipate del Gruppo ENEL, alle medesime condizioni previste nel Contratto.

ENEL può altresì, dandone preavviso al Fornitore, per un periodo massimo fino alla durata del Contratto ("**Periodo Transitorio**") e alle medesime condizioni previste nel Contratto: (i) continuare a fornire servizi basati sui Servizi Cloud acquisiti, (ii) estendere l'utilizzo dei Servizi Cloud acquisiti, a Società Consociate, Partecipate, Cedute del Gruppo ENEL.

19.3 Tutte le disposizioni di cui all'art. 18.1 si applicano anche ai Servizi Cloud acquisiti.

19.4 Inoltre, ENEL ha facoltà di concedere l'utilizzo dei Servizi Cloud citati nella presente sezione anche a fornitori terzi delle società del Gruppo ENEL, esclusivamente nei e limiti e per le finalità connesse alle attività strumentali al business del Gruppo ENEL. Qualsiasi altro utilizzo non è consentito senza il previo accordo tra le Parti.

19.5 I dati che saranno trattati nei Servizi Cloud potranno essere conservati/archiviati esclusivamente in infrastrutture tecnologiche (Data Center) autorizzate da ENEL, aventi sede nel territorio dell'Unione Europea.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7 Valida dal 01/01/2025

- 19.6 I dati e/o i contenuti che saranno inseriti nei Servizi Cloud da ENEL e che saranno salvati su supporti idonei nei sistemi del Fornitore, su espressa autorizzazione di ENEL potranno essere conservati e scambiati esclusivamente in e/o tramite infrastrutture aventi sede nel territorio dell'Unione Europea.
- 19.7 Il Fornitore non ridurrà le misure di sicurezza complessiva dei Servizi Cloud per tutta la validità del Contratto che saranno sempre adeguate ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.
- 19.8 Il Fornitore non deve ridurre sostanzialmente le funzionalità attuali dei Servizi Cloud nell'ambito del Contratto.
- 19.9 Tutti i log generati o conservati in ogni modo dal Fornitore per eseguire il Contratto sono soggetti alle seguenti previsioni:
- tutti i log raccolti in virtù di requisiti di legge e/o regolamenti e/o ordinanze applicabili sono conservati per il periodo minimo richiesto dalle rispettive disposizioni e sono messi a disposizione di ENEL su richiesta;
 - qualsivoglia log la cui conservazione non è richiesta in forza di disposizioni di legge e la cui conservazione è disciplinata dal Contratto e/o dai suoi allegati sarà conservato dal Fornitore per il lasso di tempo specificato nel Contratto e sarà messo a disposizione di ENEL su richiesta;
 - qualsivoglia log la cui conservazione non è richiesta in forza di disposizioni di legge e non è disciplinata dal Contratto e/o dai suoi allegati, ma che il Fornitore ritiene utile o necessario per la prestazione dei Servizi, deve essere autorizzato da ENEL; tali log saranno conservati dal Fornitore per il periodo strettamente necessario per la finalità per cui sono stati raccolti. I log saranno messi a disposizione di ENEL su richiesta.

20 SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

SEZIONE A - Requisiti essenziali in relazione al Sistema di IA

20.1 Sistema di gestione del rischio.

- 20.1.1 Il Fornitore garantisce che il sistema di gestione del rischio relativo al Sistema di IA è istituito e implementato prima della Delivery e garantito per l'intero ciclo di vita del Sistema di IA.
- 20.1.2 Il sistema di gestione del rischio deve comprendere almeno le seguenti fasi:
- [a] l'individuazione e l'analisi dei rischi noti e ragionevolmente prevedibili che il Sistema di IA può comportare per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali dell'Unione Europea quando il Sistema di IA è utilizzato conformemente alla sua Finalità Prevista;
 - [b] la stima e la valutazione dei rischi che possono emergere quando il Sistema di IA è utilizzato conformemente alla sua Finalità Prevista e in condizioni di Uso Improprio Ragionevolmente Prevedibile;
 - [c] la valutazione di altri eventuali rischi che possono insorgere, derivanti dall'analisi dei dati raccolti dal Sistema di Monitoraggio Post-Commercializzazione ai sensi dell'art.20.13;
 - [d] l'adozione di misure di gestione del rischio adeguate e mirate, intese ad affrontare i rischi individuati ai sensi della lettera [a] del presente paragrafo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti.
- 20.1.3 Le misure di gestione del rischio di cui all'articolo 20.1.2, lettera [d], devono essere tali che i pertinenti rischi residui associati a ciascun pericolo, nonché il rischio residuo complessivo del Sistema di IA, sono ragionevolmente considerati accettabili dal Fornitore quando il Sistema di IA è utilizzato conformemente alla sua Finalità Prevista o in condizioni di Uso Improprio Ragionevolmente Prevedibile.
- 20.1.4 Nell'individuazione delle misure di gestione del rischio più appropriate di cui al punto 20.1.2, lettera [d], il Fornitore garantisce:
- a) l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati e valutati a norma del punto 20.1.2, per quanto tecnicamente possibile, attraverso la progettazione e lo sviluppo adeguati del Sistema di IA;
 - b) ove opportuno, l'attuazione di adeguate misure di mitigazione e controllo in relazione ai rischi che non possono essere eliminati;
 - c) la comunicazione ad ENEL delle informazioni richieste ai sensi del successivo articolo 20.3 e, se del caso, la formazione di ENEL al fine di eliminare o ridurre i rischi associati all'uso del Sistema di IA, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell'esperienza, dell'istruzione, della formazione che ci si aspetta dall'operatore e del presunto contesto in cui il sistema è destinato ad essere utilizzato.
- 20.1.5 Il Fornitore garantisce che, prima della Delivery, il Sistema di IA è stato testato al fine di verificarne la conformità rispetto ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto e al fine di accertare che le misure di gestione del rischio di cui al paragrafo 20.1.2, lettera [d] sono efficaci rispetto alla Finalità Prevista e all'Uso Improprio Ragionevolmente Prevedibile. Le procedure di test possono includere test in condizioni reali e, se richiesto da ENEL, il Fornitore dovrà testare il Sistema di IA in ambienti ENEL. Il Fornitore si impegna a utilizzare, per quanto possibile, solo dati anonimizzati durante la fase di test.
- 20.1.6 Tutti i rischi identificati, le misure adottate e i test eseguiti nell'ambito della conformità al presente articolo devono essere documentati dal Fornitore, il quale si impegna a mettere tale documentazione a disposizione di ENEL prima della Delivery



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

del Sistema di IA. Tale documentazione deve essere inclusa nella documentazione tecnica e/o nelle Istruzioni per l'Uso di cui all'Allegato A.

20.1.7 Il sistema di gestione del rischio consiste in un processo continuo e iterativo che deve essere eseguito per l'intera durata del Contratto. Dopo la Delivery del Sistema di IA il Fornitore dovrà pertanto:

[a] riesaminare e aggiornare periodicamente il processo di gestione del rischio, per garantirne la costante efficacia.

[b] mantenere aggiornata la documentazione di cui all'articolo 20.1.6; e

[c] mettere tempestivamente a disposizione di ENEL ogni nuova versione della documentazione di cui all'art. 20.1.6.

20.1.8 ENEL fornirà al Fornitore, su richiesta, le informazioni ragionevolmente necessarie per la corretta implementazione del sistema di gestione del rischio da parte del Fornitore, a condizione che tali informazioni non siano di natura riservata.

20.1.9 Qualora l'utilizzo del Sistema di IA da parte di ENEL si protragga oltre la durata del Contratto, al termine di tale periodo il Fornitore dovrà comunicare a ENEL tutte le informazioni necessarie per mantenere in autonomia il sistema di gestione del rischio.

20.1.10 Il Fornitore dovrà tenere a disposizione di ENEL, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla cessazione del Contratto la documentazione di cui all'articolo 20.1.6. contenuta nell'Allegato A.

20.2 Data and data governance

20.2.1 Il Fornitore garantisce che i Set di Dati utilizzati nello sviluppo del Sistema di IA, compresi l'addestramento, la convalida e il test, sono stati e saranno soggetti a misure di governance e gestione dei dati adeguate al contesto di utilizzo e alla Finalità Prevista del Sistema di IA. Pertanto, qualora i Set di Dati includano Dati Personali di ENEL, trova applicazione il precedente paragrafo 15 "Trattamento dei Dati Personali". In particolare, tali misure riguardano:

[a] le scelte progettuali pertinenti;

[b] le procedure di raccolta dei dati e l'origine dei dati e, nel caso dei dati personali, la finalità originaria e la base giuridica della raccolta dei dati;

[c] la preparazione dei dati ai fini delle operazioni di trattamento, quali annotazione, etichettatura, pulizia, aggiornamento, arricchimento e aggregazione;

[d] la formulazione di ipotesi pertinenti, in particolare per quanto riguarda le informazioni che si presume che i dati misurino e rappresentino;

[e] una valutazione della disponibilità, della quantità e dell'adeguatezza dei Set di Dati necessari;

[f] un esame atto a valutare le possibili distorsioni che rischiano di compromettere la salute e la sicurezza delle persone fisiche, di avere un impatto negativo sui diritti fondamentali o di comportare discriminazioni vietate dalla legislazione dell'Unione Europea, specie laddove gli output di dati influenzano gli input per operazioni future;

[g] le misure adeguate a individuare, prevenire e mitigare le possibili distorsioni individuate conformemente alla lettera [f];

[h] l'individuazione di lacune o carenze nei dati pertinenti tali da pregiudicare il rispetto del Contratto e il modo in cui tali lacune e carenze possono essere colmate.

20.2.2 Il Fornitore garantisce che i Set di Dati di addestramento, convalida e test, utilizzati nello sviluppo del Sistema di IA, sono pertinenti, sufficientemente rappresentativi e, nella misura del possibile, privi di errori e il più possibile completi in relazione alla Finalità Prevista. Il Fornitore garantisce che i Set di Dati possiedono le proprietà statistiche appropriate, anche, se del caso, per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il Sistema di IA è destinato ad essere utilizzato. Queste caratteristiche dei Set di Dati devono essere soddisfatte a livello di singoli Set di Dati o di una combinazione degli stessi.

20.2.3 Il Fornitore garantisce che i Set di Dati utilizzati nello sviluppo del Sistema di IA tengono conto, nella misura necessaria per la Finalità Prevista o per l'Uso Improprio Ragionevolmente Prevedibile, delle caratteristiche o degli elementi peculiari dello specifico contesto geografico, comportamentale o funzionale all'interno del quale il Sistema di IA è destinato ad essere utilizzato.

20.2.4 Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano non solo allo sviluppo del Sistema di IA prima della Delivery, ma anche a qualsiasi utilizzo dei Set di Dati da parte del Fornitore che possa incidere sul funzionamento del Sistema di IA in qualsiasi altro momento durante la durata del Contratto.

20.3 Documentazione tecnica e Istruzioni per l'Uso

20.3.1 La documentazione tecnica e le Istruzioni per l'Uso del Sistema di IA di cui all'Allegato A devono essere fornite dal Fornitore ad ENEL prima della Delivery del Sistema di IA e dovranno essere mantenute aggiornate dal Fornitore.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

- 20.3.2 La documentazione tecnica di cui all'art. 20.3.1. deve essere redatta in modo tale da dimostrare che il Sistema di IA è conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione Europea e dal Contratto e da fornire ad ENEL o a terzi, in forma chiara ed esaustiva, le informazioni necessarie per valutare la conformità del Sistema di IA a tali requisiti. Essa deve contenere almeno gli elementi indicati nell'Allegato A.
- 20.3.3 Il Fornitore deve fornire ad ENEL, prima della Delivery del Sistema di IA, le Istruzioni per l'Uso in formato digitale e comprensive di informazioni concise, complete, corrette e chiare, pertinenti, accessibili e comprensibili per ENEL. Le Istruzioni per l'Uso devono contenere almeno le informazioni descritte nell'Allegato A.
- 20.3.4 Il Fornitore si impegna ad aggiornare tale documentazione almeno in occasione di ogni Modifica Sostanziale nel corso della durata del Contratto e a metterla successivamente a disposizione di ENEL.
- 20.3.5 ENEL ha facoltà di effettuare copie della documentazione tecnica e delle Istruzioni per l'Uso di cui all'Allegato A nella misura in cui ciò sia necessario per l'uso interno di ENEL, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20.6 e dall'articolo 20.14.
- 20.3.6 Il Fornitore si impegna a tenere a disposizione di ENEL, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla cessazione del Contratto la documentazione tecnica di cui al presente articolo 20.3 e contenuta nell'Allegato A.

20.4 Conservazione dei registri

- 20.4.1 Il Fornitore garantisce che il Sistema di IA è stato e sarà progettato e sviluppato con capacità che consentono la registrazione automatica degli eventi ("log") durante il suo funzionamento per tutta la durata del ciclo di vita del sistema. Tali capacità di registrazione devono essere conformi allo stato dell'arte e alle specifiche degli standard del NIST (NIST SP 800-92), disponibili al link: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-92.pdf>.
- 20.4.2 Le capacità di registrazione devono comprendere almeno i seguenti dati:
- [a] la registrazione del periodo di ciascun utilizzo del sistema (data e ora di inizio e data e ora di fine di ciascun utilizzo);
 - [b] la banca dati di riferimento utilizzata dal sistema per verificare i dati di input;
 - [c] i dati di input per i quali la ricerca ha portato a una corrispondenza;
 - [d] l'identificazione delle persone fisiche coinvolte nella verifica dei risultati, conformemente all'articolo 20.6;
- 20.4.3 Le capacità di registrazione garantiscono un livello di tracciabilità del funzionamento del Sistema di IA durante il suo intero ciclo di vita adeguato alla Finalità Prevista del sistema e all'Uso Improprio Ragionevolmente Prevedibile. In particolare, tali capacità consentono la registrazione di eventi pertinenti per:
- (i) l'individuazione di situazioni che possono [a] far sì che il Sistema di IA presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la tutela dei loro diritti fondamentali; o [b] determinare una Modifica Sostanziale;
 - (ii) l'agevolazione del monitoraggio post-commercializzazione di cui all'articolo 20.12.4;
 - (iii) il monitoraggio del funzionamento dei Sistemi di IA sulla base delle Istruzioni per l'Uso di cui all'Allegato A.
- 20.4.4 Il Fornitore deve consentire ad ENEL di accedere, in tempo reale, ai log generati automaticamente dal Sistema di IA.
- 20.4.5 Il Fornitore si impegna a conservare per tutta la durata del Contratto i log generati automaticamente dal Sistema di IA, nella misura in cui tali log siano sotto il suo controllo ai sensi del Contratto. Al termine del periodo di validità del Contratto, il Fornitore dovrà senza ritardo mettere tali log a disposizione di ENEL.
- 20.4.6 Il Fornitore si impegna a conservare i log di cui al presente articolo 20.4. e tenerli a disposizione di ENEL per un periodo adeguato alla Finalità Prevista del Sistema di IA, della durata di almeno 6 (sei) mesi dalla cessazione del Contratto, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa europea o nazionale applicabile e, in particolare, dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.

20.5 Trasparenza del Sistema di IA

- 20.5.1 Il Fornitore garantisce che il Sistema di IA è stato e sarà progettato e sviluppato in modo tale che il funzionamento del Sistema di IA è sufficientemente trasparente da consentire ad ENEL di comprenderne ragionevolmente il funzionamento.
- 20.5.2 Al fine di garantire un'adeguata trasparenza, almeno le misure tecniche ed organizzative descritte nell'Allegato A devono essere implementate dal Fornitore prima della Delivery del Sistema di IA. Tali misure devono consentire ad ENEL di comprendere e utilizzare il Sistema di IA in modo appropriato, comprendendone il funzionamento e la tipologia di dati trattati, consentendo altresì ad ENEL di spiegare le decisioni prese dal Sistema di IA alle persone o ai gruppi di persone su cui il Sistema di IA è (destinato ad essere) utilizzato.
- 20.5.3 Fatti salvi i requisiti e gli obblighi di cui alla presente Sezione A o qualsiasi altro obbligo di trasparenza previsto dal diritto dell'Unione Europea o nazionale, il Fornitore garantisce che i) i Sistemi di IA destinati ad interagire direttamente con le persone fisiche sono progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate sono informate del fatto che



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7 Valida dal 01/01/2025

stanno interagendo con un Sistema di IA, a meno che ciò non è evidente per una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e prudente, tenuto conto delle circostanze e del contesto di utilizzo; (ii) nel caso in cui i Sistemi di IA, inclusi i Sistemi IA per Finalità Generali, generano contenuti sintetici audio, immagini, video o testo, il Fornitore garantisce che l'Output di IA è contrassegnato in un formato leggibile dalla macchina e identificabile come generato o manipolato artificialmente. Il Fornitore garantisce che le proprie soluzioni tecniche sono efficaci, interoperabili, robuste e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, tenendo conto delle specificità e delle limitazioni dei diversi tipi di contenuti, dei costi di implementazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, come può essere riflesso negli standard tecnici pertinenti.

- 20.5.4 Le informazioni di cui ai paragrafi precedenti devono essere fornite alle persone fisiche interessate in modo chiaro e distinguibile fin dal momento della prima interazione o esposizione al Sistema di IA. Le informazioni devono essere conformi a tutti i requisiti di accessibilità applicabili.

20.6 Sorveglianza umana

- 20.6.1 Il Fornitore garantisce che il Sistema di IA è stato e sarà progettato e sviluppato in modo tale, anche con adeguati strumenti di interfaccia uomo-macchina, da poter essere efficacemente sorvegliato da persone fisiche in modo proporzionato ai rischi associati al sistema.

- 20.6.2 Il Fornitore garantisce che, prima della Delivery, nel Sistema IA sono integrate e messe in atto misure adeguate, volte a garantire la sorveglianza umana. Tali misure, che possono comprendere, tra l'altro, la formazione del personale di ENEL, devono consentire almeno le seguenti azioni, a seconda delle circostanze, alle persone cui è affidata la sorveglianza umana:

- [a] essere a conoscenza e comprendere correttamente le capacità e i limiti pertinenti del Sistema di IA ed essere in grado di monitorarne adeguatamente il funzionamento, anche al fine di individuare e affrontare quanto prima segnali di anomalie, malfunzionamenti e prestazioni inattese;
- [b] restare consapevoli della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'Output di IA ("distorsione dell'automazione"), in particolare se Sistemi di IA è utilizzato per fornire informazioni o raccomandazioni per le decisioni che devono essere adottate da persone fisiche;
- [c] essere in grado di interpretare correttamente l'Output di IA, tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche del sistema e degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili;
- [d] essere in grado di decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non utilizzare il Sistema di IA o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'Output di IA;
- [e] essere in grado di interferire con il funzionamento del Sistema di IA o di interromperlo mediante un pulsante di "arresto" o una procedura analoga che consenta al sistema di arrestarsi in condizioni di sicurezza.

- 20.6.3 Per garantire un'adeguata sorveglianza umana, il Fornitore deve almeno attuare le misure tecniche e organizzative descritte nell'Allegato A prima della Delivery del Sistema di IA.

20.7 Accuratezza, robustezza e cybersicurezza

- 20.7.1 Il Fornitore garantisce che il Sistema di IA è stato e sarà progettato e sviluppato in modo tale da conseguire un livello adeguato di accuratezza, robustezza, e cybersicurezza alla luce della Finalità Prevista e da operare in modo coerente sotto tali aspetti per tutto il ciclo di vita del Sistema di IA.

- 20.7.2 Il Fornitore garantisce che il Sistema di IA è il più resiliente possibile a errori, guasti o incongruenze che possono verificarsi all'interno del sistema o dell'ambiente in cui il sistema opera, in particolare a causa della sua interazione con persone fisiche o altri sistemi. A tal fine il Fornitore si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative. La robustezza del Sistema di IA può essere conseguita mediante soluzioni tecniche di ridondanza, che possono includere piani di backup o fail-safe. Il Sistema di IA, che continuerà ad apprendere dopo la Delivery, deve essere progettato e sviluppato in modo tale da eliminare o ridurre il più possibile il rischio di output potenzialmente distorti che influenzano gli input per le operazioni future (feedback loops – "circuiti di feedback") e garantire che tali circuiti di feedback siano adeguatamente affrontati con misure di mitigazione appropriate.

- 20.7.3 I livelli di accuratezza e le pertinenti metriche di accuratezza del Sistema di IA devono essere dichiarati nelle Istruzioni per l'Uso che accompagnano il Sistema IA e descritti nell'Allegato A. L'obbligo di cui all'articolo 20.3.6. si applica anche alla documentazione di cui al presente articolo 20.7.3.

- 20.7.4 Al fine di garantire un adeguato livello di robustezza, sicurezza e cybersecurity, il Fornitore si impegna ad implementare almeno le misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 20.7.5, prima della Delivery del Sistema di IA, incluso il Sistema di IA per Finalità Generali.

- 20.7.5 Al fine di garantire un livello adeguato in termini di cybersecurity dei Sistemi di IA, le clausole contrattuali di cui all'Art.14 "Cybersecurity" saranno altresì applicabili a tali sistemi. Inoltre, dovranno essere applicate anche le seguenti clausole contrattuali di cybersecurity specifiche per i Sistemi di IA:



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

- [a] Il Fornitore si impegna ad implementare, aggiornare e documentare le misure di sicurezza per ciascun componente del Sistema di IA (ad es. dati, modello) per prevenire, rilevare, monitorare, rispondere e mitigare gli attacchi di Intelligenza Artificiale in ogni fase del ciclo di vita del Sistema di IA;
- [b] Il Fornitore si impegna a fornire la documentazione relativa al processo di gestione dei dati del Sistema di IA e dei suoi componenti, incluse le fasi di raccolta e processamento dei dati;
- [c] Il Fornitore si impegna a implementare e documentare le misure di sicurezza per garantire l'integrità dei dati sia nella fase di input che in quella di output per ciascuna fase del Sistema di IA;
- [d] Il Fornitore si impegna a stabilire un processo continuo di test, valutazioni, verifiche e validazioni del modello di Intelligenza Artificiale durante il suo intero ciclo di vita. Il processo deve essere documentato e messo a disposizione di ENEL su richiesta;
- [e] Il Fornitore si impegna a implementare e documentare le misure di sicurezza per garantire l'integrità del modello. I rischi specifici dell'Intelligenza Artificiale devono essere considerati dal Fornitore nel suo processo interno di gestione del rischio. Tale processo deve essere documentato e messo a disposizione di ENEL su richiesta.
- [f] Nel caso in cui il Software/Servizio fornito dal Fornitore è stato sviluppato in tutto o in parte utilizzando Sistemi di Intelligenza Artificiale, Il Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione a ENEL, fornendo altresì adeguata documentazione a comprova di ciò. In ogni caso, ENEL sarà in grado di verificare autonomamente quanto dichiarato dal Fornitore, utilizzando strumenti/modalità indipendenti.

SEZIONE B – Obblighi del Fornitore in relazione al Sistema di IA

20.8 Conformità alla Sezione A

Il Fornitore garantisce che il Sistema di IA è conforme ai requisiti di cui alla Sezione A dal momento della Delivery del Sistema di IA e per tutta la durata del Contratto, tenendo conto della sua Finalità Prevista e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di Intelligenza Artificiale e nelle tecnologie correlate. Il sistema di gestione del rischio di cui all'articolo 20.1 deve essere preso in considerazione nel garantire la conformità a tali requisiti. Nel caso in cui un prodotto includa un Sistema di IA, i requisiti della Sezione A e della legislazione europea si applicano a tale prodotto e il Fornitore garantisce che il suo prodotto è pienamente conforme a tutti i requisiti applicabili ai sensi del presente Contratto e della legislazione europea.

20.9 Sistema di gestione della qualità

20.9.1 Prima della Delivery del Sistema di IA, il Fornitore si impegna ad istituire un sistema di gestione della qualità per garantire la conformità rispetto al Contratto. Tale sistema deve essere documentato in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche, procedure e istruzioni scritte e deve includere almeno i seguenti aspetti:

- [a] una strategia per la conformità normativa, compresa la conformità alle procedure di valutazione della conformità e alle procedure per la gestione delle modifiche del Sistema di IA;
- [b] le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per la progettazione, il controllo della progettazione e la verifica della progettazione del Sistema di IA;
- [c] le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per lo sviluppo e per il controllo e la garanzia della qualità del Sistema di IA;
- [d] le procedure di esame, prova e convalida da effettuare prima, durante e dopo lo sviluppo del Sistema di IA e la frequenza con cui devono essere effettuate;
- [e] le specifiche tecniche, comprese le norme, da applicare e, qualora le pertinenti norme armonizzate non siano applicate integralmente o non includano tutti i requisiti pertinenti di cui alla Sezione A, i mezzi da utilizzare per garantire che il Sistema di IA sia conforme a tali requisiti;
- [f] i sistemi e le procedure per la gestione dei dati, compresa l'acquisizione, la raccolta, l'analisi e l'etichettatura, l'archiviazione, la filtrazione, l'estrazione, l'aggregazione, la conservazione dei dati e qualsiasi altra operazione riguardante i dati effettuata prima e ai fini della Delivery del Sistema di IA;
- [g] il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 20.1;
- [h] la predisposizione, l'attuazione e la manutenzione di un Sistema di Monitoraggio Post-Commercializzazione, conformemente all'articolo 20.13;
- [i] le procedure relative alla segnalazione di Incidenti Gravi e di malfunzionamenti;
- [j] la gestione delle comunicazioni con le autorità nazionali o altre autorità competenti, comprese quelle che forniscono o supportano l'accesso ai dati, gli organismi notificati, gli altri operatori, i clienti o altre parti interessate;



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7 Valida dal 01/01/2025

- [k] i sistemi e le procedure per la conservazione delle registrazioni e di tutte le informazioni e la documentazione pertinenti;
- [l] la gestione delle risorse, comprese le misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento;
- [m] un quadro di responsabilità che definisca le responsabilità della dirigenza e di altro personale per quanto riguarda tutti gli aspetti elencati nel presente paragrafo.

20.9.2 L'obbligo di cui all'articolo 20.3. 6. si applica anche alla documentazione di cui all'articolo 20.9.1.

20.10 Valutazione della conformità

20.10.1 Il Fornitore garantisce che il Sistema di IA è soggetto alla seguente procedura di valutazione della conformità prima della Delivery del Sistema di IA:

- [a] Il Fornitore si impegna a verificare che il sistema di gestione della qualità istituito sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 20.9.
- [b] Il Fornitore si impegna ad esaminare le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui all'Allegato A al fine di valutare la conformità del Sistema di IA ai pertinenti requisiti essenziali di cui alla Sezione A delle presenti clausole.
- [c] Il Fornitore si impegna, inoltre, a verificare che il processo di progettazione e sviluppo del Sistema di IA sia coerente con la documentazione tecnica di cui all'Allegato A.

20.10.2 Il Fornitore garantisce che il Sistema di IA sarà sottoposto ad una nuova procedura di valutazione della conformità ogniqualvolta il Fornitore vi apporti una Modifica Sostanziale durante la durata del Contratto.

20.11 Azioni correttive

Qualora, nel corso della vigenza del Contratto, il Fornitore ritenga o abbia motivo di ritenere che il Sistema di IA non sia conforme rispetto al Contratto e alle leggi applicabili, in risposta o meno ad una segnalazione in tal senso di ENEL, dovrà immediatamente indagare sulla causa, adottare le azioni correttive necessarie per rendere conforme il sistema ed informare tempestivamente sia ENEL che l'autorità di vigilanza del mercato competente.

20.12 Obbligo di spiegare il funzionamento del Sistema di IA a livello individuale.

20.12.1 In aggiunta agli obblighi descritti nell'articolo 20.5, il Fornitore è tenuto, durante la durata del Contratto, ad assistere ENEL, fin dalla sua prima richiesta, per spiegare alle persone o ai gruppi di persone per le quali il Sistema di IA è (destinato ad essere) utilizzato, in che modo il Sistema di IA sia giunto a una determinata decisione o ad un determinato risultato. Tale assistenza deve comprendere, come minimo, una chiara indicazione dei fattori chiave che hanno indotto il Sistema di IA a raggiungere un determinato risultato e delle modifiche che devono essere apportate agli input per giungere a un risultato diverso.

20.12.2 L'obbligo di cui all'articolo 20.12.1., comprende la fornitura ad ENEL di tutte le informazioni tecniche e di altro tipo necessarie per spiegare in che modo il Sistema di IA sia giunto ad una determinata decisione o risultato e per consentire alle persone o al gruppo di persone su cui il Sistema di IA è (destinato ad essere) utilizzato l'opportunità di verificare il modo in cui il Sistema di IA sia giunto ad una determinata decisione o risultato. Il Fornitore si impegna a concedere sin d'ora ad ENEL il diritto di utilizzare, condividere e divulgare tali informazioni, se e nella misura necessaria per informare le persone o il gruppo di persone su cui il Sistema di IA è (destinato ad essere) utilizzato in merito al funzionamento del Sistema di IA e/o in eventuali procedimenti giudiziari.

20.12.3 Gli obblighi di cui agli articoli 20.12.1 e 20.12.2 includono il codice sorgente del Sistema di IA, le specifiche tecniche utilizzate nello sviluppo del Sistema di IA, i Set di Dati, le informazioni tecniche sulle modalità di ottenimento e trattamento dei Set di Dati utilizzati nello sviluppo del Sistema di IA, le informazioni sul metodo di sviluppo utilizzato e sul processo di sviluppo intrapreso, la giustificazione della scelta di un determinato modello e dei suoi parametri, nonché le informazioni sulle prestazioni del Sistema di IA.

20.13 Piano di Monitoraggio Post-Commercializzazione e Post-Delivery per il Sistema di IA

20.13.1 Il Fornitore si impegna ad istituire e documentare un Sistema di Monitoraggio Post-Commercializzazione in modo adeguato alla natura e ai rischi del Sistema di IA come identificato in conformità con l'articolo 20.1. di cui sopra.

20.13.2 Il Sistema di Monitoraggio Post-Commercializzazione raccoglie, documenta e analizza attivamente e sistematicamente i dati pertinenti che possono essere forniti dagli utilizzatori, o che possono essere raccolti attraverso altre fonti, sulle prestazioni dei Sistemi di IA per tutta la durata del loro ciclo di vita e che consentono al Fornitore di valutare la costante conformità dei Sistemi di IA ai requisiti stabiliti dal diritto europeo e dal presente Contratto. Se del caso, il monitoraggio post-commercializzazione comprenderà un'analisi dell'interazione con altri Sistemi di IA.

20.13.3 Il Sistema di Monitoraggio Post-Commercializzazione deve basarsi su un piano di monitoraggio post-commercializzazione, che costituisce parte integrante della documentazione tecnica inclusa nell'Allegato A e deve essere fornito dal Fornitore ad



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

ENEL prima della Delivery del Sistema di IA. L'obbligo di cui all'articolo 20.3.6. si applica anche al piano di monitoraggio post-commercializzazione.

SEZIONE C – Diritti di utilizzo dei Set di Dati

20.14 Diritti sui Set di Dati ENEL

20.14.1 Tutti i diritti, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, relativi ai Set di Dati ENEL appartengono ad ENEL o ad un terzo designato come tale da ENEL.

20.14.2 Il Fornitore non ha il diritto di utilizzare i Set di Dati ENEL per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto, salvo quanto diversamente previsto nell'Allegato B, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente Art.13 "Riservatezza".

20.14.3 Alla prima richiesta di ENEL, il Fornitore dovrà provvedere alla distruzione dei Set di Dati ENEL, salvo quanto diversamente previsto nell'Allegato B. Su richiesta di ENEL, il Fornitore dovrà fornire prove attendibili della distruzione dei Set di Dati ENEL.

20.15 Diritti sui Set di Dati dei Fornitori e sui Set di Dati di terze parti

20.15.1 Tutti i diritti, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, relativi ai Set di Dati del Fornitore e ai Set di Dati di terze parti appartengono al Fornitore o a terzi.

20.15.2 Il Fornitore concede ad ENEL un diritto non esclusivo di utilizzo dei Set di Dati del Fornitore e dei Set di Dati di Terzi, che è in ogni caso sufficiente ai fini dell'esecuzione del Contratto, salvo quanto diversamente previsto nell'Allegato B.

20.15.3 Il diritto di utilizzo descritto nell'articolo 20.15.2 include il diritto di utilizzare i Set di Dati del Fornitore e i Set di Terze Parti per l'ulteriore sviluppo del Sistema di IA, comprese eventuali nuove versioni dello stesso, da parte di ENEL o di terzi.

20.16 Consegna dei Set di Dati

20.16.1 Alla prima richiesta di ENEL, il Fornitore dovrà fornire a ENEL l'ultima versione dei Set di Dati ENEL.

20.16.2 Alla prima richiesta di ENEL, il Fornitore dovrà fornire a ENEL l'ultima versione dei Set di Dati del Fornitore e dei Set di Dati di Terze Parti, salvo quanto diversamente previsto nell'Allegato B.

20.16.3 I Set di Dati devono essere consegnati dal Fornitore ad ENEL nel formato specificato da ENEL.

20.17 Risarcimenti

20.17.1 Il Fornitore, ai sensi dell'art. 9 delle presenti Condizioni Generali, si impegna a risarcire e manlevare ENEL da e contro qualsiasi pretesa avanzata da terzi, incluse le autorità di vigilanza, per violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale, diritti alla privacy o simili diritti di conoscenza, concorrenza illecita, in relazione ai Set di Dati del Fornitore e di Terzi.

SEZIONE D – Registro e verifica dell'IA

20.18 Registro AI

20.18.1 Alla prima richiesta di ENEL, il Fornitore dovrà fornire ad ENEL l'ultima versione delle informazioni descritte nell'Allegato A.

20.18.2 ENEL ha il diritto di condividere le informazioni descritte nell'articolo 20.18.1 con terzi e di divulgarle, ad esempio in un registro per i Sistemi di IA.

20.18.3 Su richiesta di ENEL, il Fornitore dovrà fornire assistenza per la registrazione dei Sistemi di IA in qualsiasi registro pertinente.

20.19 Conformità e audit

20.19.1 Alla prima richiesta di ENEL, il Fornitore dovrà fornire ad ENEL tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto del Contratto e delle leggi applicabili.

20.19.2 Il Fornitore dovrà in ogni momento collaborare con qualsiasi audit o altro tipo di ispezione che sarà effettuata da o per conto di ENEL per valutare se il Fornitore stia rispettando i propri obblighi ai sensi delle leggi applicabili e del Contratto. Tale collaborazione comprende la fornitura di tutte le informazioni richieste da ENEL, la comunicazione di informazioni sul sistema di gestione del rischio attuato, la messa a disposizione del personale del Fornitore per i colloqui e l'accesso ai locali del Fornitore.

20.19.3 ENEL redige o fa redigere una relazione che espone le conclusioni dell'audit. Nella relazione, ENEL registrerà in che misura il Fornitore adempia agli obblighi derivanti dalle leggi applicabili e dal Contratto. Nel caso in cui ENEL accerti che il Fornitore non rispetti gli obblighi di cui al Contratto e alle leggi applicabili, il Fornitore sarà tenuto a porre rimedio alle carenze riscontrate da ENEL entro il termine fissato da ENEL nella stessa relazione. Se il Fornitore non pone rimedio ai difetti riscontrati da ENEL entro il termine fissato nella relazione per l'eliminazione di tali difetti, il Fornitore sarà considerato inadempiente per legge.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida dal 01/01/2025

20.19.4 ENEL ha il diritto di effettuare o far effettuare un audit una volta per anno solare o in relazione a qualsiasi Modifica Sostanziale.

20.19.5 ENEL può decidere di effettuare l'audit sia interamente che parzialmente.

20.19.6 In nessun caso il Fornitore avrà il diritto di sospendere i propri obblighi ai sensi del Contratto. Nessun corrispettivo sarà dovuto da ENEL qualora l'audit riveli che il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal Contratto o dalle leggi applicabili.

21 DIRITTI DI VERIFICA DI ENEL

21.1 Il Fornitore fornirà ad ENEL una copia delle certificazioni di compliance relative ai suoi servizi cloud, compresi i report SOC1 tipo II e SOC2 Tipo II.

21.2 Laddove ENEL necessitasse a qualunque titolo di tali certificazioni in una data in cui queste non fossero ancora state prodotte, il Fornitore deve produrre una "Bridge letter" che garantisca l'effettività dell'ambiente dei controlli interni, per i Servizi Cloud oggetto del Contratto, per il periodo che intercorre tra l'ultima emissione valida dei report SOC1 e SOC2 e la data di richiesta della reportistica.

21.3 ENEL si riserva il diritto di esercitare tutti i diritti di verifica di cui al Contratto e alle presenti Condizioni Generali dando un preavviso scritto di 30 giorni al Fornitore. Il Fornitore si impegna a dare riscontro nei tempi e nelle modalità stabilite da ENEL nel predetto preavviso e nel corso dello svolgimento delle predette verifiche.

21.4 Con espresso riferimento alle verifiche ed ispezioni di cui alla lettera i) del paragrafo 15.4 "Obblighi e istruzioni" ENEL può svolgere anche un'attività di audit, nei confronti del Responsabile del trattamento per verificare il rispetto delle previsioni contrattuali relative alla nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali per conto di ENEL di cui all'art. 15 ("Audit Data Protection").

L'Audit Data Protection potrà essere condotto anche da una società di revisione terza indipendente nominata da ENEL nel rispetto degli obblighi di riservatezza e confidenzialità. L'Audit Data Protection potrà avere una cadenza annuale salvo che non sia necessario dar seguito a specifiche richieste dell'Autorità competente. In quest'ultimo caso i costi saranno equamente suddivisi tra le parti.

Prima dell'inizio dell'Audit Data Protection, ENEL presenterà al Responsabile del trattamento un piano contenente l'ambito, la durata e la data di inizio, con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data proposta per l'avvio dell'Audit Data Protection.

Una volta avviato l'Audit Data Protection, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione di ENEL tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 ed a fornire tempestivo riscontro alle richieste di ENEL in compliance con il piano di audit e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle suddette richieste.

L'Audit Data Protection sarà condotto durante il normale orario di lavoro del Responsabile del trattamento e non dovrà interferire in modo irragionevole con le attività del medesimo e dovrà essere svolto nel rispetto delle policy del Responsabile del trattamento in materia di visitatori presso le proprie sedi.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida da 01/01/2025

-
.....
.....
- Dati statistici
.....
.....
.....
.....
- Categorie di dati personali (testo libero).....
.....

B. Categorie di Interessati

- Business Partner
.....
.....
.....
- Fornitori
.....
.....
.....
- Clienti, Prospect
.....
.....
.....
- Soggetto Esterno
.....
.....
.....
- Minori
.....
.....
.....
- Dipendenti ENEL.....
.....
.....
.....
- Membri del Vertice ENEL.....
.....
.....
.....
- Azionisti
.....
.....
.....
- Membri del Vertice società esterne.....
.....
.....
.....
- Categorie di interessati (testo libero)
.....



ALLEGATO 2 GDPR

Elenco nominativo dei Sub-responsabili

SOCIETA'	PAESE E INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE	PRODOTTI O SERVIZI FORNITI	CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI PERSONALI TRATTATI	GARANZIE ADEGUATE E DEROGHE PER IL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI PERSONALI

Data

Firma del Responsabile del Trattamento Dati.....



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida da 01/01/2025

AUTODICHIARAZIONE

(da compilare solo nei casi in cui la garanzia adeguata per il trasferimento sia costituita da Standard Contractual Clauses)

Spett.le
ENEL

Il/La sottoscritto/a (cognome) e (nome).....
nato/a a(.....) il..... (prov.).....
residente a (.....) in via n.
.....

In qualità di rappresentate legale della Impresa/Società.....
con sede legale in(.....) in via n.
.....

Codice Fiscale.....P.IVA.....

relativamente al Contratto n.

in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- a) di provvedere ad eseguire una previa DTIA in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di adottare, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari;
- b) di sottoscrivere le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto;
- c) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
- d) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.

Data

Firma del Responsabile del Trattamento Dati



ALLEGATO 3 GDPR

RIF. CONTRATTO N. _____
.....
.....
.....
.....

ALLEGATO GDPR 3

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOMINA DEL/DEI SUB-RESPONSABILE/I AI SENSI DELL'ART. 28 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 (DI SEGUITO, "GDPR")**

.....
.....

La Società [*inserire nome società nominata Responsabile*], in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali nominata da [*inserire nome società Titolare*], Titolare del trattamento

PREMESSO CHE

- per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento connesse all'esecuzione del Contratto sopra citato, ha necessità di avvalersi di soggetti esterni alla propria organizzazione;
- ha individuato la Società/le Società [*inserire nome della società/delle società nominata/e Sub Responsabile/i*];
- tale Società/tali Società deve/devono essere nominata/e sub-responsabile/i del trattamento, in conformità all'articolo 28 del GDPR.

CHIEDE

a [*inserire nome società Titolare*], in qualità di Titolare del trattamento, l'autorizzazione a nominare la Società/le Società [*inserire nome della società/delle società nominata/e Sub Responsabile/i*] Sub-responsabile/i del trattamento e

DICHIARA

- che tale nomina conterrà le medesime istruzioni impartite dal Titolare del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento connesse all'esecuzione del Contratto;
- che, contestualmente alla presente, fornirà al Titolare l'elenco dei Sub-Responsabili debitamente aggiornato, tramite compilazione della sezione "*Comunicazione di variazione dell'elenco dei sub-responsabili*" del presente Allegato;

[Data] _____
.....
.....

Il Responsabile del Trattamento Dati

.....
.....

Per autorizzazione

Il Titolare del Trattamento Dati



COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELL'ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI

(da compilarsi quando vi è necessità di aggiornare l'elenco dei Sub-Responsabili di cui all'Allegato 2, segnalando l'aggiunta di nuovi Sub-Responsabili o la cancellazione di alcuni di quelli previamente indicati)

Il Fornitore comunica di non avvalersi più del/dei Sub-Responsabile/i di seguito indicati:

[*]

Si riporta di seguito l'elenco aggiornato dei Sub-Responsabili.

SOCIETA'	PAESE E INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE	PRODOTTI O SERVIZI FORNITI	CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI PERSONALI TRATTATI	GARANZIE ADEGUATE E DEROGHE PER IL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI PERSONALI

Data

Firma del Responsabile del Trattamento Dati



AUTODICHIARAZIONE IN MATERIA DI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI PERSONALI

(da compilare SOLO nei casi in cui la garanzia adeguata per il trasferimento sia costituita da Standard Contractual Clauses)

Spett.le
ENEL

Il/La sottoscritto/a (cognome) e
(nome).....

nato/a a(.....) il.....
(prov.).....

residente a (.....) in via n.
.....

In qualità di rappresentate legale della
Impresa/Società.....

con sede legale in(.....) in via n.
.....

Codice Fiscale.....P.IVA.....

relativamente al Contratto n.

in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

In riferimento ai Sub-Responsabili sopra elencati

- e) di provvedere ad eseguire una previa Data Transfer Impact Assessment (“DTIA”) in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di adottare, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari;
- f) di sottoscrivere le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto;
- g) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
- h) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.

Data

Firma del Responsabile del Trattamento Dati



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida da 01/01/2025

ALLEGATI SISTEMA DI IA

ALLEGATO A – Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve contenere almeno le seguenti informazioni, a seconda dell'applicabilità al pertinente Sistema di IA:

[1] Una descrizione generale del Sistema di IA, comprendente:

- (a) la **Finalità Prevista**, il nome del Fornitore e la versione del sistema che riflette la sua relazione con le versioni precedenti;
- (b) il modo in cui il Sistema di IA interagisce con, o può essere utilizzato per interagire con, hardware o Software, o anche con altri Sistemi di IA, che non fanno parte del Sistema di IA stesso, se del caso;
- (c) le versioni del Software o del firmware pertinenti e qualsiasi requisito relativo agli aggiornamenti delle versioni
- (d) la descrizione di tutte le forme in cui il Sistema di IA è immesso sul mercato o messo in servizio, quali pacchetti Software incorporati nell'hardware, download o API;
- (e) la descrizione dell'hardware su cui è destinato a funzionare il Sistema di IA;
- (f) se il Sistema di IA è un componente di prodotti, le fotografie o le illustrazioni che mostrano le caratteristiche esterne, la marcatura e il layout interno di tali prodotti;
- (g) una descrizione di base dell'interfaccia utente fornita a ENEL;
- (h) Istruzioni per l'Uso ENEL e una descrizione di base dell'interfaccia utente fornita a ENEL, ove applicabile.

[2] Le Istruzioni per l'Uso devono contenere almeno le seguenti informazioni, a seconda dell'applicabilità al Sistema di IA:

- a) l'identità e i dati di contatto del Fornitore e, se del caso, dei suoi rappresentanti autorizzati;
- b) le caratteristiche, le capacità e i limiti delle prestazioni del Sistema di IA, tra cui:
 - (i) la Finalità Prevista;
 - (ii) il livello di accuratezza, comprese le metriche, la robustezza e la cybersicurezza di cui all'articolo 20.7 delle CG rispetto al quale il Sistema di IA è stato testato e convalidato e che ci si può aspettare, e qualsiasi circostanza nota e prevedibile che possa avere un impatto sul livello atteso di accuratezza, robustezza e cybersicurezza;
 - (iii) qualsiasi circostanza nota o prevedibile, relativa all'uso del Sistema di IA in conformità alla sua Finalità Prevista o in condizioni di Uso Improprio Ragionevolmente Prevedibile, che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza, o per i diritti fondamentali di cui all'articolo 20.1. delle CG;
 - (iv) se del caso, le capacità tecniche e le caratteristiche del Sistema di IA per fornire informazioni pertinenti a spiegarne i risultati;
 - (v) se del caso, le sue prestazioni in relazione a determinate persone o gruppi di persone su cui il Sistema di IA è destinato a essere utilizzato;
 - (vi) se del caso, le specifiche dei dati di input o qualsiasi altra informazione pertinente in termini di Set di Dati di addestramento, convalida e test utilizzati, tenendo conto della Finalità Prevista del Sistema di IA;
 - (vii) se del caso, informazioni che consentano ai suoi utilizzatori di interpretare i risultati del Sistema di IA e di utilizzarli in modo appropriato;
- c) le modifiche al Sistema di IA e alle sue prestazioni che sono state predeterminate dal Fornitore al momento della valutazione iniziale della conformità, se presenti;
- d) le misure di sorveglianza umana di cui all'articolo 20.6, delle CG, comprese le misure tecniche messe in atto per facilitare l'interpretazione degli output del Sistema di IA da parte degli utenti;
- e) le risorse computazionali e hardware necessarie, la durata prevista del Sistema di IA e tutte le misure di manutenzione e cura necessarie, compresa la loro frequenza, per garantire il corretto funzionamento di tale Sistema di IA, anche per quanto riguarda gli aggiornamenti Software;
- f) se del caso, una descrizione dei meccanismi inclusi nel Sistema di IA che consentono agli utenti di raccogliere, archiviare e interpretare correttamente i log conformemente all'articolo 20.4, della GC.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida da 01/01/2025

[3] Una descrizione dettagliata degli elementi del Sistema di IA e del processo per il suo sviluppo che includa:

- (a) i metodi applicati e le fasi eseguite per lo sviluppo del Sistema di IA, compreso, se del caso, il ricorso a sistemi o strumenti pre-addestrati forniti da terzi e il modo in cui questi sono stati utilizzati, integrati o modificati dal Fornitore;
- (b) le specifiche di progettazione del sistema, vale a dire la logica generale del Sistema di IA e degli algoritmi; le principali scelte di progettazione, comprese le motivazioni e le ipotesi formulate, anche per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema è destinato ad essere utilizzato; le principali scelte di classificazione; gli aspetti che il sistema è progettato per ottimizzare e la pertinenza dei diversi parametri; la descrizione dell'output atteso e della qualità dell'output del sistema; le decisioni in merito ad eventuali compromessi posti in essere con riguardo alle soluzioni tecniche adottate per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 20, Sezione A;
- (c) la descrizione dell'architettura del sistema che spieghi in che modo i componenti Software si basano l'uno sull'altro o si alimentano reciprocamente e si integrano nel processo complessivo; le risorse computazionali utilizzate per sviluppare, addestrare, testare e convalidare il Sistema di IA;
- (d) se del caso, i requisiti in materia di dati mediante schede tecniche che descrivano le metodologie e le tecniche di addestramento e i Set di Dati di addestramento utilizzati, compresa la descrizione generale di tali Set di Dati, le informazioni sulla loro provenienza, sul loro ambito di applicazione e sulle loro caratteristiche principali; come sono stati ottenuti e selezionati i dati; le procedure di etichettatura (ad esempio per l'apprendimento supervisionato), le metodologie di pulizia dei dati (ad esempio rilevamento di valori anomali);
- (e) valutazione delle misure di sorveglianza umana necessarie in conformità al Contratto e al diritto applicabile, compresa una valutazione delle misure tecniche necessarie per facilitare l'interpretazione dei risultati dei Sistemi di IA da parte degli utenti;
- (f) se del caso, una descrizione dettagliata delle modifiche predeterminate apportate al Sistema di IA e alle sue prestazioni, unitamente a tutte le informazioni pertinenti relative alle soluzioni tecniche adottate per garantire la conformità costante del Sistema di IA ai requisiti pertinenti di cui all'articolo 20, Sezione A;
- (g) le procedure di convalida e di test utilizzate, comprese le informazioni sui dati di convalida e di test utilizzati e le loro caratteristiche principali; metriche utilizzate per misurare l'accuratezza, la robustezza, la cybersicurezza e la conformità ad altri requisiti pertinenti di cui all'articolo 20, Sezione A, e al diritto applicabile, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori; i log delle prove e tutte le relazioni di prova datate e firmate dalle persone responsabili, anche per quanto riguarda le modifiche predeterminate di cui alla lettera f);
- (h) **misure di cybersicurezza messe in atto.**

[4] Informazioni dettagliate sul monitoraggio, sul funzionamento e sul controllo del Sistema di IA, in particolare per quanto riguarda: le sue capacità e i suoi limiti in termini di prestazioni, compresi i gradi di accuratezza relativi a determinate persone o gruppi di persone sui quali il sistema è destinato ad essere utilizzato e il livello di accuratezza complessivo atteso in relazione alla Finalità Prevista del Sistema di IA; i prevedibili risultati indesiderati e le fonti di rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali, nonché di rischio di discriminazione in considerazione della Finalità Prevista del Sistema di IA; le misure di sorveglianza umana necessarie, comprese le misure tecniche messe in atto per facilitare l'interpretazione degli output dei Sistemi di IA da parte degli utilizzatori; specifiche sui dati di input, se del caso;

[5] Una descrizione dell'adeguatezza delle metriche di performance per lo specifico Sistema di IA;

[6] Una descrizione dettagliata del sistema di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 20;

[7] Una descrizione delle modifiche pertinenti apportate dal Fornitore al sistema nel corso del suo ciclo di vita;



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida da 01/01/2025

[8] Una copia della dichiarazione di conformità UE ai sensi del diritto europeo, che contiene tutte le seguenti informazioni:

- a. nome e tipo del Sistema di IA ed eventuali ulteriori riferimenti univoci che consentano l'identificazione e la tracciabilità del Sistema di IA;
- b. Il nome e l'indirizzo del Fornitore o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato;
- c. Una dichiarazione attestante che la dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore;
- d. Una dichiarazione attestante che il Sistema di IA è conforme al Contratto e alla normativa europea e, se applicabile, a qualsiasi altra normativa europea pertinente che preveda il rilascio della dichiarazione di conformità UE;
- e. Se un Sistema di IA comporta il trattamento di dati personali, una dichiarazione attestante che tale Sistema di IA è conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680;
- f. riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o a qualsiasi altra specifica comune in relazione alla quale è dichiarata la conformità;
- g. se del caso, il nome e il numero di identificazione dell'organismo notificato, una descrizione della procedura di valutazione della conformità eseguita e l'identificazione del certificato rilasciato;
- h. Il luogo e la data di rilascio della dichiarazione, il nome e la funzione della persona che l'ha firmata, nonché l'indicazione per o per conto della persona che ha firmato.

[9] Una descrizione dettagliata del sistema in essere per valutare le prestazioni del Sistema di IA nella fase successiva all'immissione sul mercato, compreso il Piano di Monitoraggio Post-commercializzazione di cui all'articolo 20.13 delle CG.

[10] Misure per garantire la trasparenza: si prega di fornire qui una descrizione delle misure tecniche e organizzative che il Fornitore deve adottare per garantire la trasparenza ai sensi dell'articolo 20.5 delle CG.

[11] Misure per garantire la sorveglianza umana: si prega di fornire qui una descrizione delle misure tecniche e organizzative che il Fornitore deve adottare per garantire la sorveglianza umana in conformità con l'articolo 20.6 delle CG.

[12] Livelli di accuratezza: descrivere qui i livelli di accuratezza richiesti.



Condizioni Generali di contratto Software & Cloud Italia ed. 7
Valida da 01/01/2025

ALLEGATO B – I Set di Dati

Fornire una descrizione dei Set di Dati utilizzati per l'addestramento (se applicabile), la convalida e il test del Sistema di IA. Distinguere tra Set di Dati ENEL e Set di Dati dei Fornitori e Set di Dati di Terze Parti. Nel caso dei Set di Dati di ENEL, descrivere le finalità per le quali il Fornitore può utilizzare i Set di Dati (diverse dall'esecuzione del Contratto) e se il Fornitore è tenuto a distruggere i Set di Dati al termine del periodo di validità del Contratto. Nel caso di Set di Dati del Fornitore e Set di Dati di Terze Parti, descrivere le finalità per le quali ENEL può utilizzare i Set di Dati e se il Fornitore è obbligato a consegnare i Set di Dati.

Set di Dati ENEL

I seguenti Set di Dati sono forniti da ENEL al Fornitore ai sensi del Contratto oppure devono essere creati o raccolti nell'ambito del Contratto:

Descrizione dei Set di Dati	Diritti d'uso del Fornitore	Obbligo di distruggere i Set di Dati al termine del periodo di validità del Contratto
		Si/No

Set di Dati dei Fornitori e Set di Dati di Terze Parti

I seguenti Set di Dati dei Fornitori e Set di Dati di Terze Parti saranno o sono stati utilizzati per l'addestramento (se applicabile), la convalida e il test del Sistema di IA:

Descrizione dei Set di Dati	Diritti d'uso di ENEL	Obbligo di consegna¹⁰
		Si/No

¹⁰ Una limitazione dell'obbligo di consegna dei Set di Dati del Fornitore e dei Set di Dati di Terze Parti non limita gli obblighi del Fornitore descritti nell'articolo 20.5. e articolo 20.12.